

**CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI "ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.I.S. G. CURCIO SITO IN ISPICA (RG) VIA ASINARA S.N.C." (CUP F71B21004240001 – CIG 9501622A83), FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU (PNRR).**

**Valore del contratto Euro 413.065,03 oltre IVA al 10%**

## REPUBBLICA ITALIANA

### LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventuno (21)** del mese di **settembre**, in Ragusa, viale del Fante n. 10, nell'ufficio di Segreteria Generale del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, innanzi a me dott. Alberto D'Arrigo, Segretario Generale dell'Amministrazione suddetta, autorizzato ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n. 267/2000 a rogare il presente contratto, in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica così come previsto dal comma 11 dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, sono presenti i signori:

- Sinatra Carlo, nato a Catania il 13 dicembre 1970, domiciliato in ragione del proprio ufficio presso la sede del Consorzio di cui infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Dirigente del Settore 4° *Lavori Pubblici ed Infrastrutture* del **LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA**, con sede in Ragusa, viale del Fante n.10, ove è domiciliato, C.F. 80000010886, tale nominato con la Determinazione del Commissario Straordinario n. 2083 del 01.08.2023, in appresso indicato come "Rappresentante dell'Ente";

- Capizzi Mario, nato a Bronte (CT) il 05 luglio 1984 (codice fiscale CPZMRA84L05B202K), e residente a Maletto (CT) in Via Margi n. 13, il quale interviene nel presente atto, nella sua qualità di Amministratore Unico della società **GRESY APPALTI S.R.L.**, con sede in Maletto (CT), Via Calì n. 18-20, società iscritta presso la Camera di Commercio del SUD EST SICILIA e avente partita IVA 04368150878, capitale sociale versato di euro 650.000,00, in appresso indicato come "Appaltatore".

Detti comparenti, della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto al quale premettono che:

- con determinazione dirigenziale del Settore 4° *Lavori Pubblici ed infrastrutture* n. 2989/865 prot. n. 23469 del 24/11/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento "*Adeguamento sismico dell'I.I.S. G. Curcio sito in Ispica (RG) Via Asinara s.n.c.*" dell'importo complessivo di € 895.680,50, ed è stato disposto l'avvio di tutte le procedure amministrative per lo svolgimento della gara di appalto per all'affidamento ad un soggetto qualificato dei lavori di cui trattasi;

- con determinazione dirigenziale del Settore 4° *Lavori Pubblici ed infrastrutture* n. 3479/1021 prot. n. 26245 del 30/12/2022 è stata approvata l'aggiudicazione dei lavori relativi al progetto in oggetto, il cui importo complessivo rimodulato di € 682.860,26 è stato impegnato al capitolo 2533/103, in quanto ad € 425.480,64 al n. 52/23, in quanto ad € 134.638,24 al n. 845/23 e in quanto ad € 94.528,62 al n. 16/24, in favore dell'operatore economico Gresy Appalti s.r.l.;

Considerato che al fine di verificare il possesso dei prescritti requisiti di ordine generale necessari ed indispensabili per l'assunzione dei lavori, relativamente all'Appaltatore è stata acquisita la seguente documentazione:

- nei confronti dell'impresa appaltatrice Gresy Appalti s.r.l. è stata verificata l'iscrizione presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Catania, valida fino al 01/02/2022 e in corso di aggiornamento per richiesta di rinnovo, nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti al tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, commi 53 e 54, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Pertanto, ai sensi del comma 52-bis, art. 1 della stessa legge 190/2012, la suddetta iscrizione tiene luogo della comunicazione antimafia liberatoria ai fini della stipula del presente contratto;

- visura camerale – Registro imprese – archivio Ufficiale della CCIA documento n. P V6863114 del 20/03/2023, relativa alla società Gresy Appalti s.r.l., dalla quale ai sensi della normativa vigente in materia, non risulta iscritta alcuna procedura in corso o pregressa;
- esito verifica regolarità fiscale effettuata ai fini di cui all’art. 80 comma 4 del Dlgs. 50/2016, acquisita in data 05/05/2023 relativa alla società Gresy Appalti s.r.l., nella quale viene certificata la posizione regolare del soggetto;
- certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato acquisito in data 07/04/2023 nella piattaforma ANAC, relativa alla società Gresy Appalti s.r.l., nella quale viene certificata la posizione regolare del soggetto;
- certificato del casellario giudiziale acquisito in data 07/04/2023 nella piattaforma ANAC, riguardante l’Amministratore Unico Mario Capizzi, nel quale viene certificata la posizione regolare del soggetto;
- è stata verificata la regolarità contributiva della società Gresy Appalti s.r.l., attraverso acquisizione d’ufficio, ai sensi dell’art.16 bis, comma 10 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, del DURC, Protocollo n. INPS\_36689189, in corso di validità fino al 30/10/2023.

## **ART. 1**

### **OGGETTO DEL CONTRATTO**

L’Ing. Carlo Sinatra, nella qualità di Dirigente del 4° Settore – Lavori Pubblici ed Infrastrutture del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, affida all’operatore economico denominato Gresy Appalti s.r.l. con sede in Maletto (CT), Via Calì n. 18-20, che accetta, in persona del sopra costituito Amministratore Unico, Mario Capizzi, l’esecuzione dei lavori relativi all’intervento “*Adeguamento sismico dell’I.I.S. G. Curcio sito in Ispica (RG) Via Asinara s.n.c.*”, finanziato dall’Unione Europea NextGenerationEU (PNRR), di cui al progetto esecutivo approvato con determinazione dirigenziale n. 2989/865 prot. n. 23469 del 24/11/2022, dell’importo complessivo di € 895.680,50.

## **ART. 2**

### **DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO**

L’appalto viene conferito e accettato con l’osservanza delle norme, delle condizioni, dei patti e delle modalità contenute negli elaborati progettuali, in conformità ai quali il lavoro sarà realizzato, che fanno parte integrante del contratto anche se non materialmente allegati.

Ai sensi dell’art. 32, comma 14-bis, del D.Lgs. 50/2016, si allegano al presente atto il Capitolato Speciale di Appalto – definizioni economiche e amministrative – e il Computo Metrico Estimativo, rispettivamente sotto le lettere “A” e “B”.

## **ART. 3**

### **TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALI**

L’Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 300 naturali e consecutivi dalla data riportata nel verbale di inizio lavori. Il mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, comporta l’applicazione della penale per ogni giorno naturale consecutivo pari allo 0,70 per mille dell’importo contrattuale. L’importo complessivo delle penali determinate non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale. Per quanto non specificato nel presente articolo, trovano applicazione le norme indicate nel Capitolato Speciale di Appalto.

## **ART. 4**

### **RESPONSABILITA’ ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE**

Ai sensi dell’art. 1, comma 52, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, l’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare a questa stazione appaltante l’elenco delle imprese eventualmente coinvolte nel piano di affidamento, con riguardo alle attività definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa.

Il Rappresentante dell'Ente si obbliga a verificare, presso ogni Prefettura competente, che le imprese con le quali saranno stipulati gli eventuali subcontratti per una delle attività imprenditoriali di cui al comma 53, dell'art.1, della L. 190/2012 e s.m.i., che dovranno essere preventivamente comunicate dall'Appaltatore, siano presenti negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di servizi (White List) non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori.

## **ART. 5**

### **CORRISPETTIVO, ANTICIPAZIONE, PAGAMENTI**

Il corrispettivo per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in euro trecentoottantacinquemiladuecentoquindici virgola cinquantanove (euro 385.215,59), al netto del ribasso offerto del trentatré virgola quattrocentotrentatré per cento (33,433%) sull'importo a base di gara di euro cinquecentosettantottomilaseicentoottantotto virgola cinquantatré (euro 578.688,53), oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per euro 27.849,44, il tutto per la complessiva somma di euro quattrocentotredicimilaseicentacinque virgola zero tre (euro 413.065,03), oltre IVA al 10% e, pertanto, complessivamente euro quattrocentocinquantaquattromilatrecentosettantuno virgola cinquantatré (euro 454.371,53).

L'Appaltatore ha diritto, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, alla corresponsione dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento del valore del contratto se ed in quanto richiesta. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei servizi.

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo non inferiore a 60.000,00 €, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori. L'Affidatario dovrà annotare in ogni fattura, in conseguenza dell'obbligo della tenuta del registro unico delle fatture presso le pubbliche amministrazioni, derivante dall'art. 42 della Legge 23 giugno 2014, n. 89: gli estremi dell'impegno di spesa, il capitolo di riferimento, il Codice identificativo di gara (CIG), e gli altri contenuti richiesti dalla legge, indicati nelle premesse del presente atto, restando espressamente convenuto che non sarà emesso alcun pagamento in rapporto a fatture carenti di dette indicazioni.

La fattura emessa dall'Impresa Appaltatrice per il corrispettivo relativo agli interventi effettuati, sarà annotata, entro 10 giorni dal ricevimento, nel "Registro Unico delle Fatture" adottato da questa Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 42 del D.L. n. 66/2014 convertito in legge 23 giugno 2014 n. 89.

In ottemperanza alle nuove disposizioni dettate dalla legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014 che ha inserito il nuovo art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/72) sarà obbligo di questo Ente versare al fornitore l'importo della fattura al netto di I.V.A. e provvedere al versamento di quest'ultima nelle casse dell'Eriario.

L'Affidatario dichiara di conformarsi alle disposizioni in materia di fatturazione elettronica di cui alla legge n. 89/2014.

L'avviso di avvenuta emissione del mandato sarà recapitato all'Appaltatore all'indirizzo di posta elettronica certificata [gresyappaltisrl@pec.it](mailto:gresyappaltisrl@pec.it).

I termini dei pagamenti oggetto del presente appalto, unitamente agli interessi da corrispondere in caso di ritardato pagamento ed al termine previsto per l'emissione del certificato di regolare esecuzione sono esclusivamente disciplinati dal D.Lgs 192/2012 recante modifiche al D.Lgs 231/2002, il tutto così come esplicitato nella Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n.1293 del 23.01.2013.

## **ART. 6**

### **CONTO FINALE**

Il conto finale dei lavori, redatto entro 15 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 giorni. Per quanto non specificato nel presente articolo, trovano applicazione le norme indicate nel Capitolato Speciale di Appalto.

#### **ART. 7**

##### **DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

Il contratto non può essere ceduto pena la nullità.

Per i lavori di cui al presente contratto l'Appaltatore, in sede di partecipazione alla gara, ha fatto riserva di affidare in subappalto, nel limite massimo consentito dal Disciplinare di Gara (50% dell'importo complessivo del contratto) i lavori della categoria prevalente OS21 e della scorporabile OG11.

L'esecuzione delle lavorazioni per cui si rendono necessari i subcontratti di cui l'Appaltatore ha fatto riserva non potranno aver luogo prima che sia intervenuta la formale approvazione da parte della stazione appaltante con la procedura di cui all'art. 105, commi 4 e 18, del D.Lgs 50/2016, ovvero che sia decorso il termine cui al comma 18.

L'Appaltatore si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto. Si obbliga altresì espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.). Si obbliga ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di nolo, cottimo etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

La presente pattuizione supera qualsiasi diversa previsione esistente nel capitolato speciale d'appalto o negli altri elaborati allegati al presente contratto.

L'appaltatore resta obbligato a comunicare alla Direzione dei lavori, con sufficiente anticipo e comunque previamente rispetto all'introduzione in cantiere, il nominativo di ogni operaio o conducente di mezzi che sarà inserito nel cantiere.

Non potrà, ai sensi dell'art. 105, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, darsi luogo all'inizio dei lavori prima che l'Appaltatore abbia prodotto alla Stazione appaltante la documentazione dell'apertura delle polizze assicurative e previdenziali.

L'inadempienza alle disposizioni dell'art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016 da parte dell'Appaltatore comporterà la risoluzione del presente contratto e l'esclusione dell'Appaltatore delle gare d'appalto della stazione appaltante.

#### **ART. 8**

##### **TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. A tal fine indica come segue gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso:

- conto bancario presso istituto finanziario Credito Emiliano S.p.A. – Agenzia di Bronte – avente le seguenti coordinate IBAN IT38C0303283890010000455635;

il soggetto delegato ad operare su di essi è il Sig. Mario Capizzi, nato a Bronte il 05 luglio 1984, codice fiscale CPZMRA84L05B202K.

#### **ART. 9**

##### **CONDOTTA DEI LAVORI E DIREZIONE DEL CANTIERE**

Ai sensi dell'art. 4 Capitolato Generale d'Appalto, l'Appaltatore dichiara di condurre personalmente i lavori e di assumere anche la direzione del cantiere.

#### **ART. 10**

##### **NORME SUI LAVORATORI**

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini o negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

In caso di inottemperanza agli obblighi predetti, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto l'inadempienza accertata e si procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dello adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione appaltante, né ha diritto al risarcimento di danni.

#### **ART. 11**

##### **GUARDIANIA CANTIERE**

L'Appaltatore si obbliga a non assumere, per la custodia dei cantieri, personale sprovvisto della qualifica di guardia particolare giurata, e dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 22 della citata legge n. 646/1982.

#### **ART. 12**

##### **CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURAZIONE DANNI**

L'Appaltatore, per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, presta la cauzione definitiva di € 77.435,00 mediante fidejussione assicurativa costituita con polizza n. 06/01/21/3159679 emessa da Finanziaria Romana S.p.A. – Agenzia Spera Guendalina di Roma – il 03/07/2023.

L'Appaltatore ha prodotto, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la polizza di assicurazione n. 1027450885 di € 413.065,03 rilasciata da HDI Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Paternò – il 06/07/2023, a copertura di eventuali danni subibili dall'Ente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificabili nel corso dell'esecuzione dei lavori, e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori con un massimale di € 500.000,00.

#### **ART. 13**

##### **DICHIARAZIONI REQUISITI DI ORDINE GENERALE**

Il Sig. Mario Capizzi, nella qualità, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o mendaci, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, dichiara in sostituzione di certificazione e di atto di notorietà, che l'Appaltatore non si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, dell'art. 80 del D.Lgs.50/2016, che determinerebbero l'impossibilità a stipulare il presente contratto.

#### **ART. 14**

##### **INESISTENZA CONFLITTO DI INTERESSI**

Il Rappresentante dell'Ente dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, che pregiudichino

l'esercizio imparziale delle funzioni allo stesso attribuite in relazione al servizio di cui al presente contratto.

#### **ART. 15**

#### **PROTOCOLLO DI LEGALITA', CODICE DI COMPORTAMENTO E CLAUSOLA ANTI "REVOLVING DOORS"**

L'Appaltatore dichiara, a pena di risoluzione ipso jure del presente contratto con obbligo di restituire compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, di non aver concluso e di non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito e/o di attribuire incarichi professionali ad ex dipendenti dell'Ente o di altre pubbliche amministrazioni che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ente o di altre pubbliche amministrazioni nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro presso l'Ente o altre Pubbliche amministrazioni.

A tal fine l'Ente si riserva di richiedere all'appaltatore, il quale provvederà a fornire riscontro entro 10 giorni dalla richiesta, l'elenco dei propri dipendenti e/o collaboratori unitamente alla dichiarazione dei medesimi di accettare espressamente la presente clausola.

Ai sensi e per gli effetti del comma 3, dell'art. 2 del D.P.R. n. 62/2013, l'Appaltatore dichiara di osservare il codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici e il codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 220/2013 e aggiornato con Deliberazione Commissariale Registro Generale n. 3228/2022; pertanto si impegna affinché gli obblighi di condotta in esso contenuti siano rispettati dai propri collaboratori a qualsiasi titolo, in relazione alle prestazioni dedotte nel presente contratto. In caso di inosservanza del superiore obbligo il presente contratto si intenderà risolto di diritto. A tal fine l'Ente si riserva di richiedere all'impresa, la quale provvederà a fornire riscontro entro 10 giorni dalla richiesta, l'elenco dei propri dipendenti e/o collaboratori unitamente alla dichiarazione dei medesimi di accettare espressamente la presente clausola.

Per quanto compatibile con l'oggetto del presente contratto, l'Appaltatore si impegna all'osservanza di quanto previsto dal Protocollo di Legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" e dalla Circolare dell'Assessore Regionale Lavori Pubblici n. 593 del 31 gennaio 2006, così come dichiarato in sede di partecipazione alla gara ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

#### **ART. 16**

#### **DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il L.C.C. di Ragusa, in qualità di titolare del trattamento dei dati forniti nell'ambito del presente contratto, si impegna a tutelare la riservatezza e i diritti dei soggetti interessati secondo il Reg. Ue 2016/679, D. Lgs. n. 196/2003 e D. Lgs. n. 101/2018, secondo i principi dettati dalle norme citate, il trattamento dei dati forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'informativa dettagliata resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 è consultabile sul sito istituzionale dell'Ente al seguente link <https://provincia.ragusa.it/system/Informativa-Settore-IV.pdf>.

#### **ART. 17**

#### **SPESE CONTRATTUALI**

L'Affidatario dichiara di assumere tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, mentre l'IVA rimane a totale carico della Stazione appaltante. Ai fini fiscali le parti dichiarano che il valore del presente contratto ammonta ad € 413.065,03 oltre IVA al 10%. Trattandosi di prestazioni soggette a IVA si richiede la registrazione a tassa fissa.

## **ART. 18**

### **FORO COMPETENTE E FORMULA FINALE**

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel capitolato speciale d'appalto, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, e in particolare quelle relative al D.Lgs. 50/2016, al D.P.R. n. 207/2010 (per le parti ancora vigenti), alla L.R. 12/2011 e al D.P.R.S. 13/2012.

Le eventuali controversie che dovessero sorgere fra le parti verranno rimesse esclusivamente all'Autorità Giudiziaria del Foro di Ragusa. È esclusa la competenza arbitrale.

I componenti dispensano il Segretario Generale dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza.

Richiesto, io Segretario Generale ho ricevuto il presente atto in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica che, dopo la lettura e conferma delle parti che lo riconoscono in tutto conforme alla loro volontà, viene sottoscritto, insieme con me ed alla mia presenza con modalità di firma digitale, apposta ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), dichiarando che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art.1, comma 1 lettera f) del citato CAD.

Scritto con mezzi informatici da persona di mia fiducia, occupa sei pagine e quanto della settimana sin qui.

**Il Dirigente del Settore 4° Lavori Pubblici ed Infrastrutture  
del Libero Consorzio Comunale di Ragusa**

**(Ing. Carlo Sinatra)**

**FIRMATO DIGITALMENTE**

**L'Amministratore Unico di Gresy Appalti s.r.l.**

**(Sig. Mario Capizzi)**

**FIRMATO DIGITALMENTE**

**Il Segretario Generale del Libero Consorzio Comunale di Ragusa**

**(Dott. Alberto D'Arrigo)**

**FIRMATO DIGITALMENTE**

Firmato digitalmente da

**Luciano Lentini**

CN = Lentini Luciano  
O = Ordine degli Ingegneri della  
Provincia di Messina  
T = Ingegnere

# LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI ED INFRASTRUTTURE

## INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA LOTTO 3 - CIG 9165541BB2

ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.I.S. G. CURCIO IN VIA ASINARA - ISPICA (RG)  
Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU

### RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI


**CAPOGRUPPO**

Ing. Luciano Lentini

R.U.P. Ing. Filippo Agosta

**MANDANTI**

Arch. Giuseppe Marotta  
SG.Inarch srls  
Ing. Antonino Carmelo Allegra Filisico  
Arch. Francesca Cuva



**SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**

DATA EMISSIONE

**AGOSTO 2022**

SCALA

-

DOCUMENTO

**E C O 0 0 6**

# Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Viale del Fante - RAGUSA (RG)

TEL. 0932675111 □ FAX

## SCHEMA DI CONTRATTO

### LAVORI DI

Adeguamento sismico dell'I.I.S. G. Curcio sito in Ispica (RG) in Via Asinara

### DATI APPALTO

Codice unico di progetto (CUP)	
Codice Identificativo Gara (CIG)	9165541BB2
Contratto	A misura
Importo dei lavori	578.688,53 €
Costi della Sicurezza	27.849,44 €
<b>TOTALE APPALTO</b>	<b>606.537,97 €</b>

Il Responsabile Unico del Procedimento  
**Ing. Filippo Agosta**

Il Progettista  
**Lentini - Marotta - SG.inarch srls - Allegra  
Filosico - Cuva**

# CONTRATTO D'APPALTO

Adeguamento sismico dell'I.I.S. G. Curcio sito in Ispica (RG) in Via Asinara

Repertorio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Codice identificativo gara (CIG): 9165541BB2

Codice Unico di Progetto (CUP):

Totale appalto: 606.537,97 €

Oneri della sicurezza: 27.849,44 €

In \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell' anno duemila \_\_\_\_\_, nella sede della stazione appaltante sita in \_\_\_\_\_, alla via \_\_\_\_\_, avanti a me dott. \_\_\_\_\_, autorizzato a ricevere atti e contratti nell'interesse dell'Amministrazione in base \_\_\_\_\_, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle parti e con il mio consenso, aventi i requisiti di legge, si sono costituiti e sono presenti:

- il sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F.: \_\_\_\_\_, nella sua qualità di dirigente dell'Amministrazione \_\_\_\_\_, a tale funzione nominato con provvedimento del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, che in copia si allega al presente atto, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta e presso cui è domiciliato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "stazione appaltante";

## NEL CASO DI SINGOLA IMPRESA

- il sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ dell'impresa \_\_\_\_\_, C.F.: \_\_\_\_\_, partita I.V.A. \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, alla via \_\_\_\_\_, che nel prosieguo dell'atto verrà denominato semplicemente "appaltatore".

## NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSORZIO ORDINARIO DI IMPRESE

- il sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ dell'impresa \_\_\_\_\_, C.F.: \_\_\_\_\_, partita I.V.A. \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, alla via \_\_\_\_\_, che agisce quale capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo /consorzio ordinario di imprese, costituito con atto del notaio \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, Repertorio n° \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, tra essa e le seguenti imprese mandanti:

**Impresa - 1** \_\_\_\_\_  
C.F.: \_\_\_\_\_, Partita I.V.A. \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_

**Impresa - 2** \_\_\_\_\_  
C.F.: \_\_\_\_\_, Partita I.V.A. \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_

**Impresa - 3** \_\_\_\_\_  
C.F.: \_\_\_\_\_, Partita I.V.A. \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_

**Impresa - n** \_\_\_\_\_  
C.F.: \_\_\_\_\_, Partita I.V.A. \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_

detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica sono certo e faccio fede, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale,

#### **PREMESSO CHE**

- con delibera della Giunta \_\_\_\_\_ n° \_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutivo a norma di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di  
Adeguamento sismico dell'I.I.S. G. Curcio sito in Ispica (RG) in Via Asinara per un importo complessivo di 606.537,97 €, di cui 27.849,44 € per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
- con successivo provvedimento n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ la stazione appaltante ha deliberato di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura di gara con il criterio Offerta economicamente più vantaggiosa
- con provvedimento n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva all'impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ con il ribasso del \_\_\_\_\_ % sull'importo a base d'asta di \_\_\_\_\_ e, quindi, per un importo dei lavori da appaltare di \_\_\_\_\_ e di \_\_\_\_\_ per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A., così come si evince dal relativo verbale di gara;
- il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del Responsabile del procedimento n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_,
- L'appaltatore ed il Responsabile del procedimento hanno dato atto nel verbale sottoscritto in data \_\_\_\_\_, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1 - Premessa**

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **Art. 2 - Oggetto del contratto**

1. La stazione appaltante, come sopra rappresentata, in virtù degli atti in premessa citati, concede all'appaltatore, che come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010, per ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e tutti gli altri soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo si farà riferimento ai seguenti codici:
  - Codice identificativo gara (CIG): 9165541BB2
  - Codice Unico di Progetto (CUP):

#### **Art. 3 - Ammontare dell'appalto**

1. Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in \_\_\_\_\_ comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA nella misura di legge.
2. L'ammontare di cui al comma 1 è così composto:
  - a. \_\_\_\_\_ per lavori veri e propri, di cui:
    1. \_\_\_\_\_ Sicurezza generale
    2. \_\_\_\_\_ Costo del personale
  - b. \_\_\_\_\_ Sicurezza speciale per l'attuazione dei piani di sicurezza

- L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al capitolato speciale d'appalto e i documenti facenti parte integrante del progetto posto a base di gara che l'appaltatore dichiara di conoscere.
- Il contratto è stipulato interamente "a Misura", per cui si procederà alla contabilizzazione delle quantità eseguite in base all'elenco prezzi contrattuale ed effettivamente autorizzate.
- L' Elenco dei Prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, mediante la lista per l'offerta eventualmente corretta, è parte integrante del contratto.

#### Art. 4 - Categorie di lavorazioni omogenee

- Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 43, commi 6, 8 e 9, del Regolamento generale, sono riportati nella seguente tabella:

Categoria		Importi in euro			Incidenza su Totale
		Lavori	Sicurezza del PSC	Totale	
OS 21 OG 11	<b>LAVORI A MISURA</b>				
	EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	521.551,55	25.100,70	546.652,25	90,13%
	IMPIANTI TECNOLOGICI	57.136,98	2.748,74	59.885,72	9,87%
	Sommano a Misura	<b>578.688,53</b>	<b>27.849,44</b>	<b>606.537,97</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Totale APPALTO</b>	<b>578.688,53</b>	<b>27.849,44</b>	<b>606.537,97</b>	

#### Art. 5 - Domicilio dell'appaltatore

- A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio in \_\_\_\_\_, presso \_\_\_\_\_, alla via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_.
- I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT \_\_\_\_\_ accesso presso \_\_\_\_\_.

#### Art. 6 - Termini di esecuzione - penali

- I lavori saranno consegnati entro 45 giorni dalla stipula del presente contratto .
- L'appaltatore si obbliga ad ultimare i lavori entro il termine di 150 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
- Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 0,70 per mille (423,68 €) dell'importo contrattuale.
- Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

#### Art. 7 - Sospensione dei lavori

- In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione

delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione

2. Se successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.
3. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
4. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.
5. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui all'art. 107 commi 1, 2 e 4 del codice dei contratti, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo i criteri individuati all'articolo 10 comma 2 del DM n.49 del 07/03/2018.
6. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

### **Art. 8 - Oneri a carico dell'appaltatore**

1. In osservanza alle disposizioni legislative, al capitolato speciale d'appalto e del capitolato generale d'appalto, s'intendono a carico dell'appaltatore le spese relative all'allestimento del cantiere, degli apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia per tutta la durata dei lavori.
2. Sono a carico dell'appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di suo personale e comunque di soggetti da lui nominati.

### **Art. 9 - Contabilità dei lavori e pagamenti**

2. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del codice dei contratti, all'appaltatore è concessa un'anticipazione pari al 20 per cento, calcolato sul valore del contratto di appalto da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.
2. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti, al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiunge un importo non inferiore a 60.000,00 €. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Il RUP, ai sensi dell'articolo 113-bis del codice dei contratti, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso.
3. La contabilità dei lavori è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto per ciascuna lavorazione.
4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

5. Il pagamento della rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui al comma 3, è subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria e deve essere effettuato entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.
6. L'importo della garanzia fideiussoria, dell'importo equivalente alla rata di saldo, deve essere aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 trentadue mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
8. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel capitolato speciale di appalto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002.
9. Trascorsi i termini per l'emissione del certificato di pagamento o del titolo di spesa, o nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

### **Art. 10 - Revisione dei prezzi**

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del codice dei contratti e non si applica l'articolo 1664, primo periodo, del codice civile.

### **Art. 11 - Variazione del progetto e del corrispettivo**

1. Nel rispetto del criterio minimo "Varianti migliorative", sono ammesse solo varianti migliorative rispetto al progetto oggetto dell'affidamento, redatto nel rispetto dei criteri e delle specifiche tecniche di cui all'Allegato al Decreto del Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare dell'11 ottobre 2017, p.to 2.7.1, ossia varianti che prevedano prestazioni superiori rispetto al progetto approvato.
2. Le varianti devono essere preventivamente concordate e approvate dalla stazione appaltante, che ne deve verificare l'effettivo apporto migliorativo.
3. Il contratto può essere modificato anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del codice degli appalti e al 15 per cento del valore iniziale del contratto.
4. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del codice dei contratti, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

### **Art. 12 - Collaudo dei lavori e regolare esecuzione**

1. Il certificato di collaudo, da approvare da parte della stazione appaltante, sarà emesso entro 2 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di cui al comma 1 assuma carattere definitivo.

### **Art. 13 - Modalità di soluzione delle controversie**

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso fra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve, promuove l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima dell'approvazione

del certificato di collaudo.

2. L'Appaltatore terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione Appaltante da ogni controversia (comprese quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, richieste, ecc. da parte di terzi, in ordine alla esecuzione dei lavori.
3. Le controversie, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno deferite ad arbitri secondo le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto e dall'articolo 209 del codice dei contratti.
4. Ai sensi dell'articolo 209 comma 2 del codice dei contratti l'aggiudicatario può ruscare la clausola compromissoria che in tal caso non farà parte del contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro 20 giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. In mancanza della comunicazione di cui al periodo precedente saranno applicate le disposizioni di cui ai successivi commi 2 e 3.
5. Qualsiasi controversia nascente o collegata al presente contratto, ivi incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione sarà demandata al collegio arbitrale composto da tre membri nominati dalla camera arbitrale istituita presso l'ANAC.
6. La sede dell'arbitrato sarà Presso la sede della camera arbitrale (ANAC).

### **Art. 14 - Risoluzione e recesso del contratto**

1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del codice dei contratti, le stazioni appaltanti possono *risolvere* un contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
  - a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del codice dei contratti;
  - b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del codice dei contratti sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto codice, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 3, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 3, lettere a) e b);
  - c. l'aggiudicatario o il concessionario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o della concessione, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del codice dei contratti per quanto riguarda i settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo, del codice dei contratti;
  - d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel presente codice;
2. Le stazioni appaltanti risolvono il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
  - a. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
  - b. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.
3. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e gli articoli 108 e 109 del codice dei contratti.

### **Art. 15 - Gestione dei sinistri**

1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, vale quanto disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

### **Art. 16 - Obblighi appaltatore**

1. In conformità alle disposizioni legislative di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. l'appaltatore:
  - a. ha depositato il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico quale piano complementare e di dettaglio al Piano di Sicurezza e coordinamento, realizzato ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08, nonchè le eventuali proposte integrative
  - b. aggiorna tempestivamente il Piano di sicurezza di cui alla lettera precedente in funzione delle eventuali variazioni
2. In riferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza:
  - a. l'appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
  - b. ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. 81/08, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito il Documento unico di regolarità contributiva in data \_\_\_\_\_ numero \_\_\_\_\_.
  - c. i lavoratori devono essere inquadrati con contratti che rispettino almeno le condizioni di lavoro e il salario minimo dell'ultimo contratto collettivo nazionale CCNL sottoscritto, per garantire il rispetto del criterio ambientale minimo "Clausola sociale" di cui all'allegato al D.M.11/10/2017, p.to 2.7.2, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.  
Sempre nel rispetto di tale criterio, in caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) l'offerente si accerta che sia stata effettuata la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica).
3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio regolare esecuzione; la stazione appaltante ha facoltà di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
4. L'appaltatore deve utilizzare, per i veicoli ed i macchinari di cantiere, oli lubrificanti che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> e/o alla riduzione dei rifiuti prodotti, quali quelli biodegradabili o rigenerati, qualora le prescrizioni del costruttore non ne escludano specificatamente l'utilizzo. I requisiti ambientali relativi ai lubrificanti sono contenuti nell'Allegato al Decreto del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare dell'11 Ottobre 2017 sm.i., p.to 2.7.5.

## **Art. 17 - Subappalto**

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
2. Non è ammesso il subappalto.
3. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, il contraente principale resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
4. L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
5. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
6. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.mi. (sanzione pecuniaria fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
7. In accordo all'articolo 105, comma 13, del codice dei contratti, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
  - a. quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

- b. in caso di inadempimento da parte dell'affidatario;
  - c. su richiesta del subappaltatore, essendo previsto dal contratto.
8. Per le prestazioni affidate in subappalto e corrisposte dall'affidatario, saranno praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

### **Art. 18 - Cauzione definitiva e obblighi assicurativi**

1. Nel rispetto dell'articolo 103, comma 1, del codice dei contratti, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante cauzione/fideiussione numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ rilasciata dalla società/dall'istituto \_\_\_\_\_ agenzia/filiale di \_\_\_\_\_, per un importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
2. La garanzia di cui al comma 1 è svincolata secondo le modalità previste nel Capitolato speciale d'appalto e Art. 103 comma 5 del codice dei contratti.
3. Il pagamento della rata di saldo sarà subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di natura accessoria pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.
4. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato ad assumere la responsabilità di danni a persone e cose causati nell'esecuzione dei lavori.
5. L'appaltatore, ai fini di cui al comma 4, ha stipulato un'assicurazione mediante polizza numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ rilasciata dalla società/dall'istituto \_\_\_\_\_ agenzia/filiale di \_\_\_\_\_, per un importo pari a \_\_\_\_\_.

### **Art. 19 - Documenti contrattuali**

1. Sono allegati al presente contratto, ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 207 del 2010:
  - a. il Capitolato Speciale d'appalto integrato dalle condizioni offerte dall'appaltatore in sede di gara;
  - b. l'elenco dei prezzi unitari.
2. Costituiscono altresì parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati i seguenti documenti:
  - a. gli elaborati grafici progettuali e le relazioni integrati dalle condizioni offerte dall'appaltatore in sede di gara;
  - b. il computo metrico estimativo;
  - c. il cronoprogramma ai sensi dell'art. 40 del DPR 207/2010;
  - d. il Piano di Sicurezza e coordinamento ai sensi dell'art. 100 e secondo i contenuti minimi di cui all'Allegato XV del D.Lgs. 81/08 quando previsto;
  - e. le polizze di garanzia di cui al precedente articolo Art. 18;
  - f. il capitolato generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'appalto.

### **Art. 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, pena la risoluzione del contratto stesso.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'appaltatore si impegna a accendere e/o utilizzare apposito conto corrente bancario e/o postale dedicato e comunica gli estremi identificativi di tale conto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

3. La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con controlli ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.

### **Art. 21 - Adempimenti in materia antimafia**

1. Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 6 e 67 del D. Lgs. 159/2011.
2. Nel rispetto del D.Lgs. 159/2011, la stazione appaltante ha effettuato gli accertamenti in materia antimafia secondo le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto.

### **Art. 22 - Normative di riferimento**

1. Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle norme contenute nel Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016.
2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001.
3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli da 121 a 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010.

### **Art. 23 - Spese contrattuali e trattamento fiscale**

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro.
2. I lavori oggetto del presente contratto sono soggetti a I.V.A. che è a carico della Stazione appaltante.
3. Ai fini fiscali le parti richiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/1986 e s.m.i. (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

### **Art. 24 - Trattamento dei dati personali**

1. L'appaltatore dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento UE n. 2016/679 [Codice in materia di protezione dei dati personali] e leggi nazionali D.Lgs. 196/2003 per l'utenza esterna, esposta per esteso presso l'ufficio relazioni con il pubblico e presso l'ufficio contratti.
2. La Stazione appaltante informa l'appaltatore che il titolare del trattamento è \_\_\_\_\_ con sede in via \_\_\_\_\_ e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, il responsabile del trattamento è \_\_\_\_\_

# Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Viale del Fante - RAGUSA (RG)  
TEL. 0932675111 □ FAX

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

### LAVORI DI

Adeguamento sismico dell'I.I.S. G. Curcio sito in Ispica (RG) in Via Asinara

### DATI APPALTO

Codice unico di progetto (CUP)	
Codice Identificativo Gara (CIG)	9165541BB2
Contratto	A misura
Importo dei lavori	578.688,53 €
Costi della Sicurezza	27.849,44 €
<b>TOTALE APPALTO</b>	<b>606.537,97 €</b>

Il Responsabile Unico del Procedimento  
**Ing. Filippo Agosta**

Il Progettista  
**Lentini - Marotta - SG.inarch srls - Allegra  
Filosico - Cuva**

---

– PARTE PRIMA  
– DEFINIZIONI ECONOMICHE, AMMINISTRATIVE E TECNICHE

---

– CAPO 1  
– NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

– **Art. 1 - Oggetto dell'appalto e definizioni**

1. Ai sensi dell'articolo 1 del Codice degli appalti, l'oggetto dell'appalto (C.P.V. - ) consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2, mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell'opera ovvero conformi al Decreto del Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare dell'11 gennaio 2017, pubblicato nella G.U. n. 23 del 28/01/2017, e s.m.i.
2. L'intervento è così individuato:
  - a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: Istituto Curcio - Via Asinara;
  - b) descrizione sommaria: Adeguamento sismico dell'I.I.S. G. Curcio sito in Ispica (RG) in Via Asinara;
  - c) ubicazione: Via Asinara 97014 ISPICA (RG).
3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante.
4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
5. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 66, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:
  - a. **Codice identificativo della gara (CIG):** 9165541BB2
  - b. **Codice Unico di Progetto (CUP):**
6. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:
  - a. **Codice dei contratti:** il D. Lgs. 50 del 18 Aprile 2016 s.m.i.;
  - b. **Regolamento generale:** il D.P.R. 207 del 5 Ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, per le parti non abrogate
  - c. **Capitolato Generale:** il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 145 del 19 Aprile 2000;
  - d. **D. Lgs. 81/2008:** il decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - e. **Stazione appaltante:** le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g) dell'articolo 3 del codice dei contratti;
  - f. **Operatore economico:** una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere.
  - g. **Appaltatore:** Operatore economico che si è aggiudicato il contratto.
  - h. **RUP:** il soggetto incaricato dalla Stazione appaltante a svolgere i compiti di norma affidati al Responsabile dei lavori;

- i. **DL:** l'ufficio di Direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori;
- l. **DURC:** il Documento unico di regolarità contributiva previsto dagli articoli 6 e 196 del Regolamento generale;
- m. **SOA:** l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione;
- n. **PSC:** il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 81/2008;
- o. **POS:** il Piano Operativo di Sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del D. Lgs. 81/2008;
- p. **Costo del personale (anche CP):** il costo cumulato del personale impiegato, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa;
- q. **Sicurezza speciale (anche SS):** Costi per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, ai sensi D.Lgs. 81/2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso D. Lgs. 81/2008.

– **Art. 2 - Ammontare dell'appalto e importo del contratto**

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:

Descrizione				TOTALE (L)	
<b>1</b>	<b>Lavori (L) A Misura</b>			<b>578.688,53</b>	
	<i>di cui Costo del personale (CP) - 127.858,25</i>				
Descrizione		A Corpo	A Misura	In Economia	TOTALE (SS)
<b>2</b>	<b>Sicurezza speciale (SS) da PSC</b>	0,00	27.849,44	0,00	<b>27.849,44</b>
<b>T</b>	<b>IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)</b>			<b>606.537,97</b>	

2. L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi:

- a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
- b) importo degli Oneri di sicurezza (SS) determinato al rigo 2, della colonna «TOTALE».

3. Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

		Soggetti a ribasso	NON soggetti a ribasso
1	Lavori a Misura	578.688,53	
2	Sicurezza speciale (SS) da PSC		27.849,44
<b>TOTALE</b>		<b>578.688,53</b>	<b>27.849,44</b>

4. Ai fini della determinazione degli importi di classifica per la qualificazione di cui all'articolo 61 del Regolamento generale, rileva l'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo "**T IMPORTO TOTALE APPALTO**" e dell'ultima colonna "**TOTALE**".

– **Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto**

- 1. Il contratto è stipulato **A Misura** ai sensi dell'articolo 43, comma 7 del D.P.R. 207/2010.
- 2. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite,

fermi restando le condizioni di cui agli articoli Art. 33 e Art. 34 previste dal presente Capitolato speciale.

3. I prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara mediante la Lista per l'offerta, eventualmente rettificati dalla Stazione appaltante in sede di aggiudicazione definitiva, costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari»; essi sono applicati alle singole quantità eseguite.
4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo Art. 2.  
I vincoli negoziali di natura economica sono indipendenti dal contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della Stazione appaltante.
6. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata e comunque ai sensi dell'art. 32 del codice dei contratti.

– **Art. 4 - Categorie dei lavori**

1. I lavori sono riconducibili alla categoria prevalente di opere OS21. Tale categoria costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori.
2. L'importo della categoria definita al comma 1 corrisponde all'importo totale dei lavori in appalto, per la quale è richiesta la classifica III
3. Non sono previste categorie scorporabili.

– **Art. 5 - Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili**

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6, 8 e 9 del Regolamento generale, sono riportate nella seguente tabella:

Categoria		Importi in euro			Incidenza su Totale
		Lavori	Sicurezza del PSC	Totale	
OS 21 OG 11	<b>LAVORI A MISURA</b>				
	EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	521.551,55	25.100,70	546.652,25	90,13%
	IMPIANTI TECNOLOGICI	57.136,98	2.748,74	59.885,72	9,87%
	Sommano a Misura	<b>578.688,53</b>	<b>27.849,44</b>	<b>606.537,97</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Totale APPALTO</b>	<b>578.688,53</b>	<b>27.849,44</b>	<b>606.537,97</b>	

2. Gli importi a misura sono soggetti alla rendicontazione contabile ai sensi dell'articolo Art. 21.
3. Le lavorazioni da eseguirsi da parte di installatori aventi i requisiti di cui al D.M. 37/2008, artt.3 e 4, sono così individuate:
  - a) opere da smontaggio e rimontaggio dell'impianto elettrico;
  - b) opere da smontaggio e rimontaggio dell'impianto idrico, termico, sanitario e antincendio;

– **CAPO 2**

– **DISCIPLINA CONTRATTUALE**

– **Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto**

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
5. Qualunque disposizione non riportata o comunque non correttamente riportata nel presente CSA, contenuta però nelle normative che regolano l'appalto e l'esecuzione dei lavori pubblici, si intende comunque da rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale.

#### – **Art. 7 - Documenti contrattuali**

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
  - a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
  - b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
  - c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo;
  - d) il computo metrico estimativo richiamato nel bando o invito;
  - e) l'elenco dei prezzi unitari come definito all'articolo Art. 3 commi 2 e 3
  - f) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
  - g) il Piano Operativo di Sicurezza di cui, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
  - h) il Cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento generale;
  - i) le polizze di garanzia di cui agli articoli Art. 31 e Art. 32;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
  - a) il Codice dei contratti pubblici;
  - b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;
  - c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
3. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall'appaltatore in sede di offerta.

#### – **Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto**

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

#### – **Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore**

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell' articolo 108 del codice dei contratti, ovvero

di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

2. In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice dei contratti purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto

#### – **Art. 10 - Domicilio dell'appaltatore, rappresentante e direttore dei lavori**

1. L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.
2. L'appaltatore deve comunicare, secondo le modalità previste dall'art. 3 del Capitolato generale, le persone autorizzate a riscuotere.
3. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente conferisce mandato con rappresentanza, ai sensi dell'art. 1704 del c.c., a persona fornita di idonei requisiti tecnici e morali, alla quale deve conferire le facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. La stazione appaltante, previo richiesta motivata, può richiedere la sostituzione del rappresentante. Nel caso in cui la qualifica di appaltatore sia rivestita da imprese costituite in forma societaria, ai fini del presente articolo all'appaltatore s'intende sostituito il legale rappresentante della medesima società.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Qualsiasi variazione di domicilio di tutte le persone di cui al presente articolo devono essere comunicate alla stazione appaltante accompagnata dal deposito del nuovo atto di mandato.

#### – **Art. 11 - Accettazione, qualità ed impiego dei materiali**

1. I materiali devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato d'appalto, essere della migliore qualità, conformi ai criteri ambientali minimi (CAM) di cui all'Allegato 2 al Decreto del Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare dell'11 Gennaio 2017 s.m.i e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione degli stessi da parte del direttore dei lavori.
2. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.
3. Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal presente capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore.
4. Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.
5. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque momento i materiali deperiti dopo l'introduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non siano conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto. In tal caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, l'Amministrazione può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

6. Il contenuto di materia recuperata o riciclata nei materiali utilizzati per l'edificio, anche considerando diverse percentuali per ogni materiale, deve essere pari ad almeno il 15% in peso valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati. Di tale percentuale, almeno il 5% deve essere costituita da materiali non strutturali. Per le diverse categorie di materiali e componenti edilizi valgono in sostituzione, qualora specificate, le percentuali contenute nella parte tecnica del presente capitolato e comunque quelle di cui all'Allegato al Decreto del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare dell'11 Ottobre 2017.

Il suddetto requisito può essere derogato quando il componente impiegato rientri contemporaneamente nei due casi sotto riportati:

- 1) abbia una specifica funzione di protezione dell'edificio da agenti esterni quali ad esempio acque meteoriche (per es. membrane per impermeabilizzazione);
- 2) sussistano specifici obblighi di legge a garanzie minime di durabilità legate alla suddetta funzione.

La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata, salvo diverse specifiche nella parte tecnica del capitolato, tramite una delle seguenti opzioni:

- una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDIItaly© o equivalenti;
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti;
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021.

Qualora l'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, è ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso è necessario procedere ad un'attività ispettiva durante l'esecuzione delle opere. Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori con le seguenti modalità:

a mezzo di PEC protocollo@pec.provincia.ragusa.it al Responsabile Unico del Procedimento.

### – CAPO 3

#### – TERMINI PER L'ESECUZIONE

##### – Art. 12 - Consegna e inizio dei lavori

1. Considerata la sussistenza delle condizioni di somma urgenza, su autorizzazione del RUP, il direttore dei lavori provvede alla consegna lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, indicando espressamente nel verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonchè le lavorazioni da iniziare immediatamente.
2. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.
3. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13 dell'articolo 5 del DM n. 49 del 07/03/2018. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite al comma 14 del suddetto articolo.
4. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la

sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

5. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.
6. Il direttore dei lavori, su autorizzazione del RUP, ha la facoltà di procedere alla consegna delle prestazioni in modo frazionato, secondo quanto previsto dal Codice e dal c. 9 dell'art. 5 del D.M. 49/2018, senza che l'appaltatore possa avanzare richieste di indennità o risarcimenti di sorta.

#### – **Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori**

1. Il termine per l'ultimazione dei lavori è pari a 300 giorni naturali consecutivi dalla data riportata nel verbale di inizio lavori. In tali giorni sono da considerarsi compresi i giorni non lavorativi corrispondenti a ferie e giorni di andamento climatico sfavorevole.
2. L'appaltatore è obbligato a rispettare l'esecuzione delle lavorazioni secondo quanto disposto dal cronoprogramma di cui all'art. 40 del D.P.R. 207/2010.

#### – **Art. 14 - Proroghe**

1. Nel caso si verificano ritardi per ultimare i lavori, per cause non imputabili all'appaltatore, quest'ultimo può chiedere la proroga presentando specifica richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di cui all'articolo Art. 13.
2. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del Responsabile unico del procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e sentito il parere del direttore dei lavori.
3. Il Responsabile unico del procedimento può prescindere dal parere del Direttore dei Lavori se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dal parere stesso. In tale provvedimento di proroga è riportato il parere del Direttore dei lavori se difforme rispetto alle conclusioni del Responsabile unico del procedimento.
4. La mancata emissione del provvedimento di cui al comma 2 corrisponde al rigetto della richiesta di proroga

#### – **Art. 15 - Sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori**

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
2. La sospensione ordinata dal direttore dei lavori è efficace mediante l'elaborazione, da parte di quest'ultimo, del verbale di sospensione dei lavori, controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al Responsabile unico del procedimento nel termine massimo di 5 giorni naturali dalla sua redazione.
3. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
4. Il verbale di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, è firmato dall'esecutore ed inviato al Responsabile del procedimento. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori, oltre ad indicare i giorni effettivi della sospensione, specifica il nuovo termine contrattuale.

#### – **Art. 16 - Sospensioni ordinate dal RUP**

1. La sospensione può essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di

finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.

2. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo Art. 13, o comunque superano 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. La Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto riconoscendo, però, al medesimo i maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

#### – **Art. 17 - Penale per ritardi**

1. Il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, comporta l'applicazione della penale per ogni giorno naturale consecutivo pari allo 0,70 per mille dell'importo contrattuale.
2. Le penali di cui al comma 1 saranno applicate anche per i seguenti, eventuali, ritardi:
  - a. nell'inizio lavori rispetto alla data di consegna dei lavori di cui all'art Art. 12;
  - b. nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
  - c. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
  - d. nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. In riferimento alle penali di cui al comma 2, valgono le seguenti disposizioni: la penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), non si applica se l'appaltatore rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo Art. 18 ; la penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
4. Il DL segnala al RUP tutti i ritardi e la relativa quantificazione temporale tempestivamente e dettagliatamente. Sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio.
5. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, altrimenti si applica l'Art. 20, in materia di risoluzione del contratto.
6. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

#### – **Art. 18 - Programma di esecuzione dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma**

1. Nel rispetto dell'articolo 43, comma 10, del D.P.R. 207/2010, l'appaltatore, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, predispose e consegna al direttore dei lavori il programma di esecuzione dei lavori di cui all'art. 1 lettera f del DM 7 Marzo 2018 n. 49, rapportato alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento; deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dal direttore dei lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Qualora il direttore dei lavori non si sia pronunciato entro tale termine, il programma di esecuzione dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. La Stazione appaltante può modificare o integrare il programma di esecuzione dei lavori, mediante ordine di servizio, nei seguenti casi:
  - a. per il coordinamento con le forniture o le prestazioni di imprese o altre ditte estranee al contratto;
  - b. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
  - c. per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che

- abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- d. per l'opportunità o la necessità di eseguire prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, prove sui campioni, nonché collaudi parziali o specifici;
  - e. se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma di esecuzione dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, a corredo del progetto esecutivo, che la Stazione appaltante ha predisposto e può modificare nelle condizioni di cui al comma 2.

#### – Art. 19 - Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non sono concesse proroghe dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, per i seguenti casi:
  - a. ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
  - b. adempimento di prescrizioni, o rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
  - c. esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;
  - d. tempo necessario per l'esecuzione di prove su campioni, sondaggi, , analisi e altre prove assimilabili;
  - e. tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;
  - f. tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;
  - g. eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
  - h. sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
  - i. sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante le cause di ritardo imputabili a ritardi o inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, tali ritardi non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'Art. 14, di sospensione dei lavori di cui all'Art. 15, per la disapplicazione delle penali di cui all'Art. 17, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'Art. 20.

#### – Art. 20 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, la stazione appaltante, assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto,

fermo restando il pagamento delle penali.

2. I danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi, sono dovuti dall'appaltatore. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

#### – CAPO 4

#### – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

##### – Art. 21 - Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso si utilizzano le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Ai sensi dell'articolo 59, comma 5-bis, del codice dei contratti, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. I prezzi per unità di misura, invece, sono invariabili.

2. Ingrossamenti o aumenti dimensionali di qualsiasi genere non rispondenti ai disegni di progetto non sono riconosciuti nella valutazione dei lavori a misura se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Il compenso per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura comprende ogni spesa occorrente per consegnare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo gli atti della perizia di variante.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo Art. 3, comma 2, ultimo periodo. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica di cui all'articolo Art. 3, comma 4, secondo periodo, pertanto:
  - a. le lavorazioni sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall'elenco prezzi di cui all'articolo Art. 3, comma 2;
  - b. le lavorazioni aggiuntive a lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate senza l'applicazione di alcun prezzo unitario e non concorrono alla valutazione economica e alla liquidazione degli stati di avanzamento e della contabilità finale.
5. La contabilizzazione degli oneri di sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo Art. 2, comma 1, per la parte a misura viene effettuata sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci di cui all'articolo 14, comma 1 lettera b) del DM n. 49 del 07/03/2018, per l'accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all'articolo Art. 51, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell'opera.

##### – Art. 22 - Lavori in economia

1. Gli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso di contratto sono valutati come segue:
  - a. per i materiali si applica il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi dell'articolo Art. 35;
  - b. per i noli, i trasporti e il costo della manodopera o del personale si adoperano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) e si applica il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

2. La contabilizzazione degli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia è effettuata con le modalità di cui al comma precedente, senza applicare alcun ribasso.
3. Per quanto concerne il comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza degli utili e delle spese generali, sono determinate con le seguenti modalità, secondo il relativo ordine di priorità:
  - a. nella misura dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi
  - b. Nella misura determinata all'interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a base di gara, in presenza di tali analisi

– CAPO 5

– DISCIPLINA ECONOMICA

– **Art. 23 - Anticipazione del prezzo**

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del codice dei contratti, all'appaltatore è concessa un'anticipazione pari al 20 per cento, calcolato sul valore del contratto di appalto da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
3. La garanzia di cui al comma 2 è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
5. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

– **Art. 24 - Pagamenti in acconto**

1. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo non inferiore a 60.000,00 €, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati dall'articolo 14 comma 1 del DM n. 49 del 07/03/2018.
2. La somma del pagamento in acconto è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
  - a. al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo Art. 2, comma 3;
  - b. incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo Art. 5;
  - c. al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, salvo cause ostative, in sede di conto finale;
  - d. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
3. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori che deve recare la dicitura «lavori a tutto il \_\_\_» con l'indicazione della data di chiusura.
4. Il RUP, ai sensi dell'articolo 113-bis del codice dei contratti, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso.

Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35

comma 18 del codice dei contratti.

5. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
6. In deroga al comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo di contratto, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento precedentemente emessi sia inferiore al 5,00% dell'importo contrattuale, non può essere emesso alcun stato di avanzamento. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo Art. 25. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

#### – **Art. 25 - Pagamenti a saldo**

1. Il conto finale dei lavori, redatto entro 15 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento; esso accerta e propone l'importo della rata di saldo, di qualsiasi entità, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le eccezioni già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ritiene definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una propria relazione sul conto finale.
3. All'emissione del certificato di collaudo provvisorio, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dallo stesso, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice dei Contratti. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'articolo Art. 24, comma 2, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, salvo cause ostative, è pagata entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4. Ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, il versamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera.
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo se l'appaltatore abbia presentato apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti.
6. Fatto salvo l'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima professionalità e diligenza, nonché improntare il proprio comportamento alla buona fede, allo scopo di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili e i relativi rimedi da adottare.

#### – **Art. 26 - Formalità e adempimenti a cui sono subordinati i pagamenti**

1. Per qualsiasi pagamento occorre presentare alla Stazione appaltante la pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
2. Ogni pagamento è, inoltre, subordinato:
  - a. all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo Art. 47, comma 2; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
  - b. all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 3;
  - c. agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
  - d. all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo Art. 59 in materia di tracciabilità dei pagamenti;

e. ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, la Stazione appaltante sospende il pagamento e segnala la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio.

3. Nel caso in cui il personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, subisca ritardi nel pagamento delle retribuzioni, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto in difetto, e in ogni caso l'appaltatore, ad adempiere entro 15 (quindici) giorni. Decorso tale termine senza esito e senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo Art. 46, comma 2.

#### – **Art. 27 - Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo**

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo Art. 24 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorsi i 30 giorni senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso inutilmente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora.
2. Per il calcolo degli interessi moratori si prende a riferimento il Tasso B.C.E. di cui all'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 231/2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio, senza necessità di domande o riserve, in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. Ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, l'appaltatore può, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga un quarto dell'importo netto contrattuale, rifiutarsi di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, l'appaltatore può, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

#### – **Art. 28 - Revisione prezzi e adeguamento corrispettivo**

1. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del codice dei contratti e non si applica l'articolo 1664, primo periodo, del codice civile.

#### – **Art. 29 - Cessione del contratto e cessione dei crediti**

1. La cessione del contratto è vietata sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 comma 13 del codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 è ammessa la cessione dei crediti. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie che, previa comunicazione all'ANAC, le rendono efficaci e opponibili a seguito di espressa accettazione.

### – **CAPO 6**

#### – **GARANZIE**

#### – **Art. 30 - Garanzie per la partecipazione**

1. In accordo all'art. 1, comma 4, della Legge 11 settembre 2020 n. 120 (conversione decreto semplificazioni), essendo la procedura indetta entro il 30 giugno 2023, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui

all'articolo 93 del codice dei contratti.

– **Art. 31 - Garanzie per l'esecuzione**

1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia a sua scelta sottoforma di cauzione o fideiussione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione certificato di collaudo, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
4. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
5. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

– **Art. 32 - Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore**

1. L'appaltatore è obbligato, almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo Art. 12, a costituire e consegnare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
2. L'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore e comunque indicato nei documenti e negli atti a base di gara.
3. La polizza di cui al comma 1 deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a

terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

4. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

## - CAPO 7

### - ESECUZIONE DEI LAVORI E MODIFICA DEI CONTRATTI

#### - Art. 33 - Variazione dei lavori

1. Nel rispetto del criterio ambientale minimo "Varianti migliorative", sono ammesse solo varianti migliorative rispetto al progetto oggetto dell'affidamento, redatto nel rispetto dei criteri e delle specifiche tecniche di cui al capitolo 2 dell'Allegato 2 al Decreto del Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare dell'11 Gennaio 2017, ossia varianti che prevedano prestazioni superiori rispetto al progetto approvato.
2. Le varianti devono essere preventivamente concordate e approvate dalla stazione appaltante, che ne deve verificare l'effettivo apporto migliorativo.
5. Non costituiscono varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche, ove prescritto dalla legge o dal regolamento, gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante.
6. L'appaltatore deve presentare ogni reclamo o riserva per iscritto al direttore dei lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione, infatti, domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
7. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del codice dei contratti, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.
8. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del PSC di cui all'articolo Art. 38, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo Art. 39, nonché l'adeguamento dei POS di cui all'articolo Art. 40.
9. Se le varianti comportano la sospensione dei lavori in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria sia ordinaria che amministrativa, anche in seguito alla segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui all'articolo 37 della legge n. 114 del 2014, si applicano le disposizioni di cui agli articoli Art. 15 e Art. 16.

#### - Art. 34 - Varianti per errori od omissioni progettuali

1. I contratti possono parimenti essere modificati anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del codice degli appalti e al 15 per cento del valore iniziale del contratto.
2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del codice dei contratti, la stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorità irroga una sanzione amministrativa al RUP di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.
3. La risoluzione del contratto, soggetta alle disposizioni di cui all'articolo Art. 48, comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
4. La responsabilità dei danni subiti dalla Stazione appaltante è a carico dei titolari dell'incarico di progettazione; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od

erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

– **Art. 35 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi**

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'Art. 3, comma 3.
2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.
3. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
  - a. desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezzario di cui all'art. 23, comma 16, del Codice, ove esistenti;
  - b. raggugliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
  - c. quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'impresa affidataria, e approvati dal RUP.
4. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.
5. Se l'impresa affidataria non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

– **CAPO 8**

– **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

– **Art. 36 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza**

1. L'appaltatore, come disciplinato dall'articolo 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008, deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
  - a. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
  - b. una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
  - c. il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
  - d. il DURC, ai sensi dell'articolo 26, comma 2;
  - e. il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
  - f. una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma precedente, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del D.Lgs. 81/2008, nonché:

- a. una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all'articolo Art. 38, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo Art. 39;
- b. il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi dell'articolo Art. 40.

– **Art. 37 - Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere**

1. L'appaltatore, anche ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, deve:
  - a. osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
  - b. rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
  - c. verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
  - d. osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
2. L'appaltatore predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto rispetto a quanto stabilito all'articolo Art. 36, commi 1, 2 o 4, oppure agli articoli Art. 38, Art. 39, Art. 40 o Art. 41.

– **Art. 38 - Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)**

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni quanto previsto nel PSC redatto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione dalla Stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza, determinati all'articolo Art. 2, comma 1, del presente Capitolato speciale.
2. L'obbligo sancito al comma 1 è altresì esteso:
  - a. alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;
  - b. alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo Art. 39.
3. Il periodo temporale necessario per adempiere al comma 2, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all'articolo Elaborato non valido. Inoltre, nelle more degli stessi adempimenti, se i lavori non possono iniziare non decorre il termine per l'inizio dei lavori di cui all'articolo Art. 12 e se i lavori non possono utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai sensi degli articoli Art. 15 e Art. 16.

– **Art. 39 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento**

1. L'appaltatore può proporre al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più modificazioni o integrazioni al PSC, nei seguenti casi:
  - a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
  - b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente sull'accoglimento o il rigetto delle proposte di cui al comma 1, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, le proposte, nei casi di cui al comma 1, lettera a), si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, le proposte, nei casi di cui al comma 1, lettera b), si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, altrimenti si intendono rigettate.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

– **Art. 40 - Piano Operativo di Sicurezza**

1. Entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, si riferisce allo specifico cantiere e deve essere aggiornato in corso d'opera ad ogni eventuale mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Ciascuna impresa esecutrice redige il proprio POS e, prima di iniziare i lavori, lo trasmette alla Stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore.
3. L'appaltatore è tenuto a coordinare tutte le imprese subappaltatrici operanti in cantiere e ad acquisirne i POS redatti al fine di renderli compatibili tra loro e coerenti con il proprio POS. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese, tale obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio.
4. Il POS, ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del D.Lgs. 81/2008, non è necessario per gli operatori che effettuano la mera fornitura di materiali o attrezzature; in tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezza deve rispettare i requisiti minimi di contenuto previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014) e costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo Art. 38.

– **Art. 41 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza**

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere conformi all'allegato XV al D.Lgs. 81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
4. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza sono parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. L'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per i loro adempimenti in materia di sicurezza.

– **CAPO 9**

– **DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

– **Art. 42 - Subappalto**

1. Non è ammesso il subappalto.

– **CAPO 10**

– **CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**

– **Art. 43 - Contestazioni e riserve**

1. In accordo all'articolo 9 del DM n.49 del 07/03/2018, le riserve contabili sono disciplinate nel seguente modo:  
Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore con o senza riserve. Se l'esecutore firma con riserva e l'esplicazione e la quantificazione non sono possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.
2. All'atto della firma del conto finale di cui all'articolo Art. 25, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario di cui all'articolo Art. 44. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende definitivamente accettato.

– **Art. 44 - Accordo bonario e transazione**

1. Ai sensi dell'articolo 205 del codice dei contratti, le disposizioni del presente articolo relative all'accordo bonario si applicano qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera vari tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale.  
Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al primo periodo, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.
2. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione del contratto dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.  
Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1 e attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima dell'approvazione del certificato di collaudo.
3. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale

l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso secondo le modalità definite all'articolo 209, comma 16, del codice dei contratti. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

4. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
5. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.  
Ove il valore dell'importo sia superiore a 200.000 euro, è acquisito il parere in via legale dell'Avvocatura dello Stato, qualora si tratti di amministrazioni centrali, ovvero di un legale interno alla struttura, ove esistente, secondo il rispettivo ordinamento, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali.  
La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento.
6. L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

#### – **Art. 45 - Controversie e arbitrato**

1. Le controversie sui diritti soggettivi, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'articolo Art. 44, saranno deferite ad arbitri, secondo le modalità previste dall'articolo 209 del codice dei contratti.
2. Il collegio arbitrale è composto da tre membri ed è nominato dalla Camera arbitrale di cui all'articolo 210 del codice dei contratti. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designa l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale è nominato e designato dalla Camera arbitrale, scegliendolo tra i soggetti iscritti all'albo di cui al comma 2 dell'articolo 211 del codice dei contratti, in possesso di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce.
3. Per la nomina degli arbitri vanno rispettate anche le disposizioni di cui all'articolo 209, commi 5 e 6, del codice dei contratti.
4. Al fine della nomina del collegio, la domanda di arbitrato, l'atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni sono trasmessi alla Camera arbitrale. Sono altresì trasmesse le designazioni di parte. Contestualmente alla nomina del Presidente, la Camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Il Presidente del collegio arbitrale nomina, se necessario, il segretario, scegliendolo tra il personale interno all'ANAC.
5. La sede del collegio arbitrale sarà Presso la sede della camera arbitrale (ANAC).
6. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal codice dei contratti. In particolare, sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme.

7. I termini che gli arbitri hanno fissato alle parti per le loro allegazioni e istanze istruttorie possono essere considerati perentori, con la conseguenza che la parte che non li ha rispettati è dichiarata decaduta, solo se vi sia una previsione in tal senso o nella convenzione di arbitrato o in un atto scritto separato o nel regolamento processuale che gli arbitri stessi si sono dati.
8. Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici. Entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo, va corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all'uno per mille del valore della relativa controversia. Detto importo è direttamente versato all'ANAC.
9. Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L'impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo e non è più proponibile dopo il decorso di centoottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale.
10. Su istanza di parte la Corte d'appello può sospendere, con ordinanza, l'efficacia del lodo, se ricorrono gravi e fondati motivi. Si applica l'articolo 351 del codice di procedura civile. Quando sospende l'efficacia del lodo, o ne conferma la sospensione disposta dal presidente, il collegio verifica se il giudizio è in condizione di essere definito. In tal caso, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale nella stessa udienza o camera di consiglio, ovvero in una udienza da tenersi entro novanta giorni dall'ordinanza di sospensione; all'udienza pronuncia sentenza a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile. Se ritiene indispensabili incumbenti istruttori, il collegio provvede su di essi con la stessa ordinanza di sospensione e ne ordina l'assunzione in una udienza successiva di non oltre novanta giorni; quindi provvede ai sensi dei periodi precedenti.
11. Il compenso degli arbitri dovrà avvenire nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 209, commi da 16 a 21 del codice dei contratti.

#### – **Art. 46 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera**

1. L'appaltatore è tenuto a rispettare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
  - a. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
  - b. i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
  - c. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;
  - d. è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità.
2. In accordo all'articolo 30, comma 5, del codice dei contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.

4. In ogni momento il direttore dei lavori e, per suo tramite, il RUP possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, e al personale presente in cantiere i documenti di riconoscimento per verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico.
5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre tale tessera di riconoscimento.
6. Sono soggetti agli stessi obblighi, provvedendo in proprio, anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
7. In caso di violazione dei commi 4 e 5, il datore di lavoro è sanzionato amministrativamente con il pagamento di una somma da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Si applica, invece, una sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300 al lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla. Per tali sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

– **Art. 47 - Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)**

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo, sono subordinati all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante.
3. Il DURC ha validità 120 giorni ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 98 del 2013. Pertanto, dopo la stipula del contratto, esso è richiesto ogni 120 giorni o in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine e nel periodo di validità può essere adoperato solo per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di collaudo.
4. Ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
  - a. chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione, se non risulta dal DURC, dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità;
  - b. trattiene un importo, corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli Art. 24 e Art. 25 del presente Capitolato Speciale;
  - c. corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;
  - d. provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli Art. 24 e Art. 25 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Qualora il DURC sia negativo per due volte consecutive il DURC relativo al subappaltatore, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

– **Art. 48 - Risoluzione del contratto e recesso**

1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del codice dei contratti, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
  - a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del codice dei contratti;

- b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del codice dei contratti sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto codice, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 3, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 3, lettere a) e b);
  - c. l'aggiudicatario o il concessionario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o della concessione, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del codice dei contratti per quanto riguarda i settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, del codice dei contratti;
  - d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel presente codice;
2. Le stazioni appaltanti risolvono il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
    - a. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
    - b. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.
  3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Lo stesso formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
  4. Il contratto è altresì risolto qualora si verificano le condizioni di cui all'articolo Art. 20, comma 1, del presente Capitolato e in caso violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo Art. 59 comma 5, del presente Capitolato o nullità assoluta del contratto perché assenti le disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 136/2010.
  5. Sono causa di risoluzione:
    - il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli Art. 38 e Art. 40, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
    - le azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008.
  6. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
  7. Il responsabile unico del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
  8. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

9. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà di interpellare i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, prevista dall'articolo 110, comma 1, del codice dei contratti.
10. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 del codice dei contratti, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
11. Ai sensi dell'articolo 109 del codice dei contratti, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.  
Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
12. L'esercizio del diritto di recesso di cui al comma 11 è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
13. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 11, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o del RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 12.
14. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisoriale e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
15. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

#### – Art. 49 - Gestione dei sinistri

1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il Direttore dei Lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto, le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti per ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa al RUP.
2. Ai sensi dell'articolo 11 del DM n.49 del 07/03/2018, restano a carico dell'esecutore:
  - a. tutte le misure, comprese le opere provvisoriale, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
  - b. l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
3. L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o alle provviste se non in caso di fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.  
Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena la decadenza dal diritto di indennizzo.
4. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo di cui al comma 4, il Direttore dei Lavori redige il processo verbale alla presenza di quest'ultimo. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

– **ULTIMAZIONE LAVORI**

– **Art. 50 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione**

1. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio, come stabilito dall'articolo 107, comma 5, del codice dei contratti.
2. Il periodo di gratuita manutenzione decorre dalla data del verbale di ultimazione dei lavori e cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'articolo Art. 51.
2. Se l'appaltatore non ha consegnato al direttore dei lavori le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori, non è verificata l'ultimazione dei lavori. Il direttore dei lavori non può redigere il certificato di ultimazione che, anche se redatto, non è efficace e non decorrono i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo Art. 25.

– **Art. 51 - Termini per il collaudo e per l'accertamento della regolare esecuzione**

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 2 mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Si applica la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del D.P.R. 207/2010.
3. La Stazione appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può effettuare operazioni di verifica o di collaudo parziale, volte ad accertare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione agli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
4. Secondo l'articolo 234, comma 2, del D.P.R. 207/2010, la stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori.
5. Finché non è intervenuta l'approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo, ai sensi dell'articolo 234, comma 3, del D.P.R. 207/2010.

– **Art. 52 - Presa in consegna dei lavori ultimati**

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori alle condizioni e con le modalità previste dall'articolo 230 del D.P.R. 207/2010.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, l'appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi.
3. L'appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione nei tempi previsti dall'articolo Art. 50, comma 3.

– **CAPO 12**

– **NORME FINALI**

– **Art. 53 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore**

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
  - a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
  - b. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
  - c. l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;
  - d. l'esecuzione, in sito o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dal direttore dei lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
  - e. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
  - f. il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
  - g. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
  - h. la concessione, su richiesta del direttore dei lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
  - i. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
  - l. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
  - m. l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
  - n. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni regolamentari diurne e notturne nei

- punti prescritti e comunque previste dalle disposizioni vigenti;
- o. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;
  - p. la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
  - q. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale
  - r. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
  - s. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
  - t. il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
  - u. la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto, nonché l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate.
2. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità, in accordo all'articolo 4 della legge n. 136 del 2010.
3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (ConSORZI, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
4. L'appaltatore è anche obbligato:
- a. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
  - b. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;
  - c. a consegnare al direttore dei lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
  - d. a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla direzione lavori.
5. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito 6 cartello/i di cantiere con le seguenti caratteristiche:
- a. Dimensioni minime pari a cm. 100 di base e 200 di altezza;
  - b. Con le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL;

- c. Secondo le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37;
  - d. Aggiornamento periodico in base all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.
6. L'appaltatore deve custodire e garantire la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante; tale disposizione vige anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
7. Le attività di cantiere devono rispettare, inoltre, i criteri ambientali minimi "Prestazioni ambientali" e "Personale di cantiere", garantendo le prestazioni e/o rispettando i requisiti indicati nell'Allegato 2 al Decreto del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare dell'11 Gennaio 2017, pubblicato nella G.U. n. 23 del 28/01/2017, e s.m.i.

#### – **Art. 54 - Conformità agli standard sociali**

1. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità utilizzando il modello di cui all'Allegato «I» al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che deve essere sottoscritta dall'appaltatore prima della stipula del contratto ed è allegata al presente Capitolato.
2. Per consentire alla Stazione appaltante di monitorare la conformità agli standard sociali, l'appaltatore è tenuto a:
  - a. informare fornitori e sub-fornitori, coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, della richiesta di conformità agli standard sopra citati avanzata dalla Stazione appaltante nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
  - b. fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
  - c. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
  - d. intraprendere o far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
  - e. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
3. La Stazione appaltante, per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2, può chiedere all'appaltatore di compilare dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.
4. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo Art. 17, comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

#### – **Art. 55 - Proprietà dei materiali di demolizione**

1. In attuazione dell'articolo 14 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
2. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 14 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del D.Lgs. 42/2004.
3. E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui al comma 1, ai fini di cui all'articolo Art. 56.

– **Art. 56 - Utilizzo dei materiali recuperati o riciclati**

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

– **Art. 57 - Terre e rocce da scavo**

1. Il progetto non prevede lavorazioni di scavo o sbancamento di terreni né scavi o rimozioni di rocce.

– **Art. 58 - Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto**

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, si applica l'articolo 121 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo).
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto D.Lgs. 104/2010.
3. In ogni caso si applicano, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010.

– **Art. 59 - Tracciabilità dei pagamenti e disciplina antimafia**

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 136/2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., dedicati, anche se non in via esclusiva, entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo Art. 27, comma 4, del presente Capitolato.
2. Tutti i flussi finanziari relativi all'intervento per:
  - a. i pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contrattenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
  - b. i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
  - c. i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa, secondo quanto disciplinato dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 136 del 2010.
4. Ogni pagamento di cui al comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo Art. 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge 136/2010:
  - a. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
  - b. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una

volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136 del 2010.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
8. Per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma successivo. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.
9. Prima della stipula del contratto, deve essere acquisita la comunicazione antimafia mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del D.Lgs. 159/2011. Qualora sia preventivamente accertata l'iscrizione nella white list istituita presso la prefettura competente (Ufficio Territoriale di Governo) nell'apposita sezione, tale iscrizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 52-bis, della legge 190/2012, sostituisce la documentazione antimafia richiesta dal presente comma.

#### – Art. 60 - Accordi multilaterali

1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, ha dichiarato di conoscere e si è impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti accordi multilaterali, ai quali anche la Stazione appaltante ha aderito:

- a) patto di integrità / protocollo di legalità, adottato dalla Stazione appaltante in attuazione dell'articolo \_\_\_ della legge regionale \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ /della deliberazione del \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_;
- b) protocollo di intesa per \_\_\_\_\_, sottoscritto presso \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_;
- c) protocollo di intenti per \_\_\_\_\_, sottoscritto presso \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_.

2. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato e del successivo contratto d'appalto anche se non materialmente allegati.

#### – Art. 61 - Incompatibilità di incarico

1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare il seguente divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001: i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Alcune precisazioni in merito alla definizione "dipendenti delle pubbliche amministrazioni", per l'applicazione del precedente divieto, sono fornite all'articolo 21 del D.Lgs.39/2013. L'appaltatore si è impegnato, infine, a rispettare e a far rispettare, per quanto di propria competenza, il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013.

#### – Art. 62 - Spese contrattuali, imposte e tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
  - a. le spese contrattuali;

- b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
  - c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
  - d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
  - e. il rimborso, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, alla Stazione appaltante delle spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana degli avvisi o bandi, ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del codice dei contratti.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
  3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 7 del capitolato generale d'appalto.
  4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
  5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

# LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI ED INFRASTRUTTURE

## INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA LOTTO 3 - CIG 9165541BB2

**ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.I.S. G. CURCIO IN VIA ASINARA - ISPICA (RG)**  
**Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU**

### RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI

CAPOGRUPPO

Ing. Luciano Lentini

R.U.P. Ing. Filippo Agosta

MANDANTI

Arch. Giuseppe Marotta  
SG.Inarch srls  
Ing. Antonino Carmelo Allegra Filosico  
Arch. Francesca Cuva



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**

DATA EMISSIONE

**AGOSTO 2022**

SCALA

-

DOCUMENTO

E	C	O	0	0	3
---	---	---	---	---	---

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
1 21.1.4 (M)	<b>AREA DI LAVORO 1 - CORPO A</b>							
	<b>Demolizioni e dismissioni</b>							
	Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.							
	<u>Per incamiciatura Pilastrì (si considera 60 cm di lunghezza)</u>							
	Piano Terra	29,00	0,60	10,00	2,70	469,80		
	Piano Primo	29,00	0,60	10,00	2,70	469,80		
	Parziale m² x cm						939,60	958,40
	<u>Per cerchiatura Pilastrì (si considera 60 cm di lunghezza)</u>							
	Piano Terra	1,00	0,60	10,00	2,70	16,20		
	Parziale m² x cm						16,20	16,52
	<u>Per Placcaggio Travi con FRP per Flessione e Taglio</u>							
	Piano Terra (Lu=(6*6,70)+(2*5,30))		50,80	10,00	0,60	304,80		
	A detrarre tramezzi demoliti per incamiciatura e cerchiatura (Np=-14)	-14,00	0,60	10,00	0,60	-50,40		
	Piano Primo (Lu=(2*6,70)+3,00)		16,40	10,00	2,70	442,80		
	A detrarre tramezzi demoliti per incamiciatura e cerchiatura (Np=-6)	-6,00	0,60	10,00	2,70	-97,20		
A detrarre porte dismesse (Np=-3)	-3,00	1,20	10,00	2,10	-75,60			
Parziale m² x cm						524,40	534,90	
Sommano m² x cm						1480,20	1.509,80	
2 21.1.5.1 (M)	Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico							
	<u>Per incamiciatura Pilastrì (si considera 60 cm di lunghezza)</u>							
	Piano Terra	12,00	0,60	0,35	2,70	6,80		
	Piano Primo	14,00	0,60	0,35	2,70	7,94		
	Parziale m³						14,74	4.289,64
	<u>Per cerchiatura Pilastrì (si considera 60 cm di lunghezza)</u>							
	Piano Terra	10,00	0,60	0,35	2,70	5,67		
	Piano Primo	10,00	0,60	0,35	2,70	5,67		
	Parziale m³						11,34	3.300,16
	<u>Per confinamento Nodi con fibre di carbonio quadriassiali</u>							
	Primo Impalcato - Tompagno esterno da demolire = (60x60) cmq	48,00	0,60	0,35	0,60	6,05		
	Primo Impalcato - Tompagno interno da demolire = (60x60) cmq	17,00	0,60	0,35	0,60	2,14		
	Secondo Impalcato - Tompagno esterno da demolire = (60 x 60) cmq	25,00	0,60	0,35	0,60	3,15		
	Secondo Impalcato - Tompagno interno da demolire = (60 x 60) cmq	12,00	0,60	0,35	0,60	1,51		
	Parziale m³						12,85	3.739,60
<b>A RIPORTARE</b>								1.509,80

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							1.509,80
3 21.1.6 (M)	<u>Per Placcaggio Travi con FRP per Flessione</u>							
	Piano Primo (Lu=2*5,30)		10,60	0,35	2,70	10,02		
	A detrarremuratura demolita per incamiciatura e cerchiatura (Np=-4)	-4,00	0,60	0,35	2,70	-2,27		
	Parziale m³					7,75		2.255,40
	Sommano m³					46,68	291,02	13.584,81
	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di ... ettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.							
	<u>Per incamiciatura Pilastrì Piano Terra</u>							
	Pavimento (Lu=0,20+0,80+0,20+0,30+0,20+0,80+0,20+0,30)	2,00	3,00	0,20		1,20		
	Pavimento (Lu=0,20+0,60+0,20+0,30+0,20+0,60+0,20+0,30)	14,00	2,60	0,20		7,28		
	Parziale m²					8,48		94,21
<u>Per incamiciatura Pilastrì Piano Primo</u>								
Pavimento (Lu=0,20+0,80+0,20+0,30+0,20+0,80+0,20+0,30)	2,00	3,00	0,20		1,20			
Pavimento (Lu=0,20+0,50+0,20+0,30+0,20+0,50+0,20+0,30)	14,00	2,40	0,20		6,72			
Parziale m²					7,92		87,99	
<u>Per Placcaggio Travi con FRP per Flessione</u>								
CORPO A - Piano Primo (Lu=(2*6,70)+(2*3,00))		19,40	0,30		5,82			
Parziale m²					5,82		64,66	
Sommano m²					22,22	11,11	246,86	
4 21.1.9 (M)	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.							
	<u>Per incamiciatura Pilastrì Piano Terra</u>							
	Pavimento (Lu=0,20+0,80+0,20+0,30+0,20+0,80+0,20+0,30)	2,00	3,00	0,20	5,00	6,00		
	Pavimento (Lu=0,20+0,60+0,20+0,30+0,20+0,60+0,20+0,30)	14,00	2,60	0,20	5,00	36,40		
	Parziale m² x cm					42,40		87,34
	<u>Per incamiciatura Pilastrì Piano Primo</u>							
	Pavimento (Lu=0,20+0,80+0,20+0,30+0,20+0,80+0,20+0,30)	2,00	3,00	0,20	5,00	6,00		
	Pavimento (Lu=0,20+0,50+0,20+0,30+0,20+0,50+0,20+0,30)	14,00	2,40	0,20	5,00	33,60		
	Sommano m²							
	Sommano m²							
	A R I P O R T A R E							15.341,47

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							15.341,47
5 21.1.11 (M)	Parziale m² x cm					39,60		81,58
	<u>Per Placcaggio Travi con FRP per Flessione</u>							
	CORPO A - Piano Primo (Lu=(2*6,70)+ (2*3,00))		19,40	0,30	5,00	29,10		
	Parziale m² x cm					29,10		59,95
	Sommano m² x cm					111,10	2,06	228,87
	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.							
	<u>Per incamiciatura pilastri Piano Terra</u>							
	(Lu=0,80+0,30+0,80+0,30)	2,00	2,20	3,00	2,70	35,64		
	(Lu=0,60+0,30+0,60+0,30)	14,00	1,80	3,00	2,70	204,12		
	a detrarre tramezzi (Np=-29)	-29,00	0,10	3,00	2,70	-23,49		
	a detrarre muratura (Np=-12)	-12,00	0,30	3,00	2,70	-29,16		
	Nodo trave-pilasto 30x80 (Np=2*2) (Lu=0,58+0,08)	4,00	0,66	3,00	0,35	2,77		
	Nodo trave-pilasto 30x60 (Np=2*14) (Lu=0,38+0,08)	28,00	0,46	3,00	0,35	13,52		
	Parziale m² x cm					203,40		827,84
	<u>Per incamiciatura pilastri Piano Primo</u>							
	(Lu=0,80+0,30+0,80+0,30)	2,00	2,20	3,00	2,70	35,64		
	(Lu=0,50+0,30+0,50+0,30)	14,00	1,60	3,00	2,70	181,44		
	a detrarre tramezzi (Np=-29)	-29,00	0,10	3,00	2,70	-23,49		
	a detrarre muratura (Np=-14)	-14,00	0,30	3,00	2,70	-34,02		
	Nodo trave-pilasto 30x80 (Np=2*2) (Lu=0,58+0,08)	4,00	0,66	3,00	0,35	2,77		
	Nodo trave-pilasto 30x50 (Np=2*14) (Lu=0,28+0,08)	28,00	0,36	3,00	0,35	10,58		
	Parziale m² x cm					172,92		703,78
	<u>Per cerchiatura pilastri Piano Terra</u>							
	(Lu=0,60+0,30+0,60+0,30)	4,00	1,80	3,00	2,70	58,32		
	a detrarre muratura (Np=-10)	-10,00	0,30	3,00	2,70	-24,30		
Parziale m² x cm					34,02		138,46	
<u>Per cerchiatura pilastri Piano Primo</u>								
(Lu=0,50+0,30+0,50+0,30)	4,00	1,60	3,00	2,70	51,84			
a detrarre muratura (Np=-10)	-10,00	0,30	3,00	2,70	-24,30			
Parziale m² x cm					27,54		112,09	
<u>Per confinamento Nodi con fibre di carbonio quadriassiali Primo Impalcato</u>								
Superficie esterna travi e pilastri - Superficie di intervento 1.25 mq (Np=16*1,25)	20,00		3,00		60,00			
Superficie esterna pilastri circolari (Lu=2*3,14*0,25)	2,00	1,57	3,00	0,60	5,65			
Superficie interna inferiore pilastri lato 60 cm (escluso superficie compagno demoliti)	31,00	0,25	3,00	0,60	13,95			
Superficie interna superiore pilastri lato 50 cm (escluso superficie compagno demoliti)	35,00	0,15	3,00	0,60	9,45			
Superficie interna inferiore pilastri lato 30 cm (escluso superficie compagno demoliti)	5,00	0,30	3,00	0,60	2,70			
Superficie interna superiore pilastri lato 30 cm (escluso superficie compagno demoliti)	4,00	0,30	3,00	0,60	2,16			
Superficie interna travi	35,00	0,60	3,00	0,35	22,05			
Parziale m² x cm					115,96		471,96	
	A R I P O R T A R E							15.570,34

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							15.570,34
	<u>Per confinamento Nodi con fibre di carbonio quadriassiali Secondo Impalcato</u>							
	Superficie esterna travi e pilastri - Superficie di intervento 1.10 mq (Np=16*1,10)	17,60		3,00		52,80		
	Superficie interna inferiore pilastri lato 50 cm (escluso superficie compagno demoliti)	35,00	0,15	3,00	0,60	9,45		
	Superficie interna inferiore pilastri lato 30 cm (escluso superficie compagno demoliti)	4,00	0,30	3,00	0,60	2,16		
	Superficie interna travi	35,00	0,60	3,00	0,35	22,05		
	Parziale m² x cm					86,46		351,89
	<u>Per Placcaggio Travi con FRP per Flessione</u>							
	CORPO A - Piano Terra (Lu=(6*6,70)+(2*3,00)+(2*5,30))		56,80	0,30	3,00	51,12		
	a detrarre tramezzi (Lu=-(6*6,70)-(2*5,30))		-50,80	0,10	3,00	-15,24		
	Parziale m² x cm					35,88		146,03
	<u>Per Placcaggio Travi con FRP per Taglio</u>							
	CORPO A - Piano Terra - Per tre facce (La=0,35+0,30+0,35)	4,00	1,70	1,00	3,00	20,40		
	CORPO A - Piano Terra - Per due facce (La=0,35+0,35) (Lu=(2*3,00)+(4*1,70))		12,80	0,70	3,00	26,88		
	Parziale m² x cm					47,28		192,43
	<u>Per confinamento nodi mediante piastre metalliche - Primo Impalcato</u>							
	CORPO A Primo Impalcato TIPO 1	28,00	0,50	3,00	0,35	14,70		
	CORPO A Primo Impalcato TIPO 3	2,00	0,50	3,00	0,35	1,05		
	CORPO A Secondo Impalcato TIPO 2	28,00	0,50	3,00	0,35	14,70		
	CORPO A Secondo Impalcato TIPO 3	2,00	0,50	3,00	0,35	1,05		
	Parziale m² x cm					31,50		128,20
	Sommano m² x cm					754,96	4,07	3.072,69
6 21.1.17 (M)	Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.							
	Piano Terra	2,00	7,60	2,00		30,40		
	Sommano m²					30,40	4,83	146,83
7 21.1.23 (M)	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.							
	N. 6 pluviali per 9 m di altezza	6,00			9,00	54,00		
	Sommano m					54,00	4,34	234,36
9 21.1.16 (M)	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.							
	<u>Per incamiciaatura Pilastri</u>							
	A R I P O R T A R E							19.024,22

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							19.024,22
	Porte interne - Piano Terra	4,00		1,20	2,10	10,08		
	Porte interne - Piano Primo	9,00		1,20	2,10	22,68		
		3,00		0,80	2,10	5,04		
	Parziale m <sup>2</sup>					37,80		608,20
	<u>Per confinamento Nodi con fibre di carbonio quadriassiali</u>							
	Infissi esterni (finestre + cassonetto) - Piano Terra (Al=1,80+0,30)	3,00	1,80		2,10	11,34		
	Finestre locali wc - Piano Terra	2,00	0,90		0,90	1,62		
	Porte esterne - Piano Terra	2,00	3,00		2,70	16,20		
	Infissi esterni (finestre + cassonetto) - Piano Primo (Al=1,80+0,30)	3,00	1,80		2,10	11,34		
	Finestre locali wc - Piano Primo	3,00	0,90		0,90	2,43		
	Finesta sala bidelli - Piano Primo (Al=1,35+0,30)		2,70		1,65	4,46		
	Parziale m <sup>2</sup>					47,39		762,51
	Sommano m <sup>2</sup>					85,19	16,09	1.370,71
23 21.1.25 (M)	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del com ... imetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.							
	(Vedi voce numero 1 (m <sup>2</sup> x cm 1480,2)) (La=0,1/10)	1480,20		0,01		14,80		
	(Vedi voce numero 2 (m <sup>3</sup> 46,68))	46,68				46,68		
	(Vedi voce numero 3 (m <sup>2</sup> 22,22))	22,22			0,03	0,67		
	(Vedi voce numero 4 (m <sup>2</sup> x cm 111,1)) (Al=0,05/5)	111,10			0,01	1,11		
	(Vedi voce numero 5 (m <sup>2</sup> x cm 754,96)) (La=0,03/3)	754,96		0,01		7,55		
	(Vedi voce numero 6 (m <sup>2</sup> 30,4))	30,40			0,03	0,91		
	(Vedi voce numero 7 (m 54))	54,00		0,10	0,10	0,54		
	(Vedi voce numero 9 (m <sup>2</sup> 85,19))	85,19		0,07		5,96		
	Sommano m <sup>3</sup>					78,22	38,71	3.027,90
	<b>AREA DI LAVORO 1 - CORPO A</b>							
	<b>Interventi strutturali</b>							
8 21.3.10.1 (M)	Sistema di rinforzo a pressoflessione e a taglio di elementi di muratura, calcestruzzo armato e calc ... a trazione >4800 MPa, modulo elastico a trazione 230 GPa, allungamento a rottura > 1.5%. di peso pari a 300 g/m <sup>2</sup> - per uno strato di fibre di carbonio							
	<u>Per cerchiatura Pilastri</u>							
	Piano terra (Np=4*14) (Lu=0,60+0,30+0,60+0,30+0,25)	56,00	2,05		0,10	11,48		
	Piano Primo (Np=4*14) (Lu=0,50+0,30+0,50+0,30+0,25)	56,00	1,85		0,10	10,36		
	Parziale m <sup>2</sup>					21,84		6.786,99
	<u>Per Placcaggio Travi con FRP per Flessione</u>							
	Primo Impalcato lato superiore e inferiore (Np=2*2) (Lu=(2*6,70)+(2*3,00)+(2*5,30))	4,00	30,00		0,10	12,00		
	Primo Impalcato lato inferiore (Lu=4*6,70)	2,00	26,80		0,10	5,36		
	Parziale m <sup>2</sup>					17,36		5.394,79
	<u>Per Placcaggio Travi con FRP per Taglio</u>							
	A R I P O R T A R E							23.422,83

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							23.422,83
10 21.3.10.2 (M)	Primo Impalcato - Tratto da ml 1,50 (Np=8*10) (Lu=0,35+0,30+0,35)	80,00	1,00		0,10	8,00	310,76	3.729,12
	Primo Impalcato - Tratto da ml 3,00 (Np=2*20) (Lu=0,35+0,30+0,35)	40,00	1,00		0,10	4,00		
	Parziale m²					12,00		
	Sommano m²					51,20		15.910,91
	Sistema di rinforzo a pressoflessione e a taglio di elementi di muratura, calcestruzzo armato e calc ... zione >4800 MPa, modulo elastico a trazione 230 GPa, allungamento a rottura > 1.5%. di peso pari a 300 g/m² per strato di carbonio successivo al primo							
	<u>Per Placcaggio Travi con FRP per Flessione</u>							
	Primo Impalcato lato superiore e inferiore - Secondo e terzo strato (Np=2*2*2) (Lu=2*3,80)	8,00	7,60		0,10	6,08	228,78	1.390,98
	Parziale m²					6,08		
	Sommano m²					6,08		1.390,98
11 21.3.14.1 (M)	Fornitura, trasporto e applicazione di sistema per riparazione e adeguamento statico di strutture in ... e della malta e quanto altro occorra per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. di peso pari a 380 g/m² - per uno strato di fibre di carbonio							
	<u>Per confinamento Nodi con fibre di carbonio quadriassiali - Primo Impalcato</u>							
	Superficie Travi (Np=2*18) (Lu=0,30+0,60+0,30+0,30+0,35)	36,00	1,85	0,40		26,64	31.981,90	
	Nodo centrale	18,00	0,30	0,60		3,24		
	Si considera un incremento del 30% per le sovrapposizioni nel nodo centrale (Np=0,30*3,24)	0,97				0,97		
	Superficie inferiore Pilastri (30 x 60) cm (Lu=0,30+0,60+0,30+0,60+0,25)	18,00	2,05	0,40		14,76		
	Superficie superiore Pilastri (30 x 50) cm (Lu=0,30+0,50+0,30+0,50+0,25)	18,00	1,85	0,40		13,32		
	Parziale m²					58,93		
	<u>Per confinamento Nodi con fibre di carbonio quadriassiali - Secondo Impalcato</u>							
	Superficie Travi (Np=2*18) (Lu=0,60+0,30+0,35)	36,00	1,25	0,40		18,00		
	Nodo centrale	18,00	0,30	0,60		3,24		
	Si considera un incremento del 30% per le sovrapposizioni nel nodo centrale (Np=0,30*3,24)	0,97				0,97		
	Superficie inferiore Pilastri (30 x 50) cm (Lu=0,30+0,50+0,30+0,50+0,25)	18,00	1,85	0,40		13,32		
	Parziale m²					35,53	19.282,49	
	Sommano m²					94,46	542,71	51.264,39
12 21.3.14.2 (M)	Fornitura, trasporto e applicazione di sistema per riparazione e adeguamento statico di strutture in ... to altro occorra per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. di peso pari a 380 g/m² - per uno strato di fibre di carbonio successivo al primo							
	A R I P O R T A R E							91.989,11

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							91.989,11
	<p><u>Per confinamento Nodi con fibre di carbonio quadriassiali - Primo Impalcato</u></p> <p>Superficie Travi (Np=2*18) (Lu=0,30+0,60+0,30+0,30+0,35)</p> <p>Nodo centrale</p> <p>Si considera un incremento del 30% per le sovrapposizioni nel nodo centrale (Np=0,30*3,24)</p> <p>Superficie inferiore Pilastrini (30 x 60) cm (Lu=0,30+0,60+0,30+0,60+0,25)</p> <p>Superficie superiore Pilastrini (30 x 50) cm (Lu=0,30+0,50+0,30+0,50+0,25)</p> <p style="text-align: right;">Parziale m<sup>2</sup></p> <p style="text-align: right;">Sommano m<sup>2</sup></p>	36,00	1,85	0,40		26,64		
		18,00	0,30	0,60		3,24		
		0,97				0,97		
		18,00	2,05	0,40		14,76		
		18,00	1,85	0,40		13,32		
						58,93		27.800,23
						58,93	471,75	27.800,23
13 21.3.15 (M)	Fornitura e posa in opera di ancoraggi fra rinforzi strutturali in materiale composito e materiale d ... ro occorra per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Lunghezza massima connettore fino a 40 cm e con diametro compreso fra gli 8 e i 12 mm..							
	Primo Impalcato inferiore per Placcaggio Travi con FRP per Flessione (Np=10*4*2)	80,00	0,40			32,00		
	Primo Impalcato superiore per Placcaggio Travi con FRP per Flessione (Np=6*4*2)	48,00	0,40			19,20		
	Secondo impalcato per confinamento Nodi con fibre di carbonio quadriassiali (Np=18*3)	54,00	0,40			21,60		
	Sommano m					72,80	111,67	8.129,58
14 21.7.6 (M)	Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque inclinata, a qualsiasi altezza o ... lunghezza complessiva della perforazione fino a 15,00 m e diametro fino a 45-65 mm., in muratura di pietrame, mattoni,calcestruzzo e pietra da taglio.							
	Per incamiciatura pilastrini - Realizzazione foro per getto Primo Impalcato	16,00			25,00	400,00		
	Per incamiciatura pilastrini - Realizzazione foro per getto Secondo Impalcato	16,00			30,00	480,00		
	Per ingrossamento parziale delle travi concorrenti nel nodo - Realizzazione foro per getto Primo Impalcato	31,00			25,00	775,00		
	Sommano cm					1655,00	1,38	2.283,90
15 A.P.1 (M)	Perforazione a rotazione per l'esecuzione di fori per l'ancoraggio delle barre di armatura, eseguita ... ogni onere e magistero necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Sono esclusi dal prezzo il ferro d'armatura, i ponteggi e le impalcature.							
	A R I P O R T A R E							130.202,82

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							130.202,82
	Per confinamento nodi mediante piastre metalliche - Primo Impalcato (Np=2*18*4)	144,00				144,00		
	Per confinamento nodi mediante piastre metalliche - Secondo Impalcato (Np=2*18*4)	144,00				144,00		
	Per incamiciatura pilastri - Impalcato Fondazione Superiore (Np=18*16)	288,00				288,00		
	Per incamiciatura pilastri - Primo Impalcato inferiore (Np=18*16)	288,00				288,00		
	Per incamiciatura pilastri - Primo Impalcato superiore (Np=18*8)	144,00				144,00		
	Per incamiciatura pilastri - Secondo Impalcato inferiore (Np=18*16)	288,00				288,00		
	Per ingrossamento parziale delle travi concorrenti nel nodo - Realizzazione foro per getto Primo Impalcato (Np=31*(8+4))	372,00				372,00		
	Sommano cad					1668,00	8,57	14.294,76
16 7.2.2 (M)	Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera e media , esclusi impalcato da ponte, costi ... obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera. - in acciaio S235J o S275J							
	Per confinamento nodi mediante piastre metalliche - Primo Impalcato TIPO 1	28,00			22,00	616,00		
	Per confinamento nodi mediante piastre metalliche - Primo Impalcato TIPO 3	2,00			27,50	55,00		
	Per confinamento nodi mediante piastre metalliche - Secondo Impalcato TIPO 2	28,00			19,00	532,00		
	Per confinamento nodi mediante piastre metalliche - Secondo Impalcato TIPO 3	2,00			27,50	55,00		
	Sommano kg					1258,00	4,65	5.849,70
17 7.2.6 (M)	Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti fino ad altezza di m 12 ... n opera da effettuare con elettrodi omologati, le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo.							
	(Vedi voce numero 16 (kg 1258))	1258,00				1258,00		
	Sommano kg					1258,00	2,04	2.566,32
18 7.2.16.2 (M)	Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersio ... he contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per carpenteria leggera							
	(Vedi voce numero 16 (kg 1258))	1258,00				1258,00		
	Sommano kg					1258,00	1,58	1.987,64
19 3.2.1.1 (M)	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre ... so l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei							
	A R I P O R T A R E							154.901,24

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							154.901,24
	materiali. per strutture in calcestruzzo armato intelaiate							
	<u>Per incamiciatura pilastri - Piano Terra</u>							
	Ferri longitudinali ø12 - L= 4.00 m (Np=16*8)	128,00	4,00		0,90	460,80		
	Ferri longitudinali ø12 - L= 3.20 m (Np=16*8,00)	128,00	3,20		0,90	368,64		
	Staffe ø8 - Pilastri 30x80 (Np=2*2*28) (Lu=0,25+0,40+0,90+0,25)	112,00	1,80		0,40	80,64		
	Staffe ø8 - Pilastri 30x60 (Np=14*2*28) (Lu=0,25+0,40+0,70+0,25)	784,00	1,60		0,40	501,76		
	Parziale kg					1411,84		4.094,34
	<u>Per incamiciatura pilastri - Piano Primo</u>							
	Ferri longitudinali ø12 - L= 3.15 m (Np=16*8)	128,00	3,15		0,90	362,88		
	Ferri longitudinali ø12 - L= 3.20 m (Np=16*8,00)	128,00	3,20		0,90	368,64		
	Staffe ø8 - Pilastri 30x80 (Np=2*2*28) (Lu=0,25+0,40+0,90+0,25)	112,00	1,80		0,40	80,64		
	Staffe ø8 - Pilastri 30x50 (Np=14*2*28) (Lu=0,25+0,60+0,40+0,25)	784,00	1,50		0,40	470,40		
	Parziale kg					1282,56		3.719,43
	<u>Per ingrossamento parziale delle travi concorrenti nel nodo - Primo Impalcato</u>							
	Ferri longitudinali ø12 - L= 0.75 m (Np=31*4) (Lu=0,65+0,10)	124,00	0,75		0,90	83,70		
	Staffoni ø12 - L= 1,05 m (Np=31*4) (Lu=0,40+0,25+0,40)	124,00	1,05		0,90	117,18		
	Parziale kg					200,88		582,55
	Sommano kg					2895,28	2,90	8.396,31
20 3.2.2 (M)	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le s ... o, la pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.							
	<u>Per incamiciatura pilastri - Piano Terra</u>							
	Pilastro 30x80 (Lu=1,00+0,48+1,00+0,48)	2,00	2,96		2,70	15,98		
	Pilastro 30x60 (Lu=0,80+0,48+0,80+0,48)	14,00	2,56		2,70	96,77		
	Parte sotto solaio - Pilastri (30x80) cm (Np=2*2) (Lu=0,60+0,10+0,08+0,10)	4,00	0,88		0,35	1,23		
	Parte sotto solaio - Pilastri (30x60) cm (Np=2*14) (Lu=0,40+0,10+0,08+0,10)	28,00	0,68		0,35	6,66		
	Parziale m <sup>2</sup>					120,64		5.551,85
	<u>Per incamiciatura pilastri - Piano Primo</u>							
	Pilastri 30x80 (Lu=1,00+0,48+1,00+0,48)	2,00	2,96		2,70	15,98		
	Pilastri 30x50 (Lu=0,70+0,48+0,70+0,48)	14,00	2,36		2,70	89,21		
	Parte sotto solaio - Pilastri (30x80) cm (Np=2*2) (Lu=0,60+0,10+0,08+0,10)	4,00	0,88		0,35	1,23		
	Parte sotto solaio - Pilastri (30x50) cm (Np=2*14) (Lu=0,30+0,10+0,08+0,10)	28,00	0,58		0,35	5,68		
	Parziale m <sup>2</sup>					112,10		5.158,83
	<u>Per rinforzo dei nodi - Primo Impalcato</u>							
	Base inferiore	31,00	0,62	0,32		6,15		
	Base laterale 1	31,00	0,62	0,35		6,73		
	A R I P O R T A R E							163.297,55

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							163.297,55
	Base laterale 2	31,00	0,30	0,35		3,26		
	Parziale m²					16,14		742,76
	Sommano m²					248,88	46,02	11.453,46
21 21.3.20 (M)	Rinforzo strutturale di elementi in calcestruzzo mediante colatura entro casseri a tenuta, di malta ... interventi di ripristino della armature e la cassetatura da compensarsi a parte. - per ogni metro quadro e per centimetro di spessore applicato/colato							
	<u>Per incamiciatura pilastri - Piano Terra</u>							
	Pilastro 30x80 (Lu=0,96+0,30+0,96+0,30)	2,00	2,52	8,00	2,70	108,86		
	Pilastro 30x60 (Lu=0,76+0,30+0,76+0,30)	14,00	2,12	8,00	2,70	641,09		
	Parte sotto solaio - Pilastri (30x80) cm (Np=2*2) (Lu=0,58+0,08)	4,00	0,66	8,00	0,35	7,39		
	Parte sotto solaio - Pilastri (60 x 30) cm (Np=2*14) (Lu=0,38+0,08)	28,00	0,46	8,00	0,35	36,06		
	Parziale m² x cm					793,40		65.868,07
	<u>Per incamiciatura pilastri - Piano Primo</u>							
	Pilastri 30x80 (Lu=0,96+0,30+0,96+0,30)	2,00	2,52	8,00	2,70	108,86		
	Pilastri 30x50 (Lu=0,66+0,30+0,66+0,30)	14,00	1,92	8,00	2,70	580,61		
	Parte sotto solaio - Pilastri (80 x 30) cm (Np=2*2) (Lu=0,58+0,08)	4,00	0,66	8,00	0,35	7,39		
	Parte sotto solaio - Pilastri (50 x 30) cm (Np=2*14) (Lu=0,28+0,08)	28,00	0,36	8,00	0,35	28,22		
	Parziale m² x cm					725,08		60.196,14
	<u>Per ringrosso dei nodi</u>							
	Primo Impalcato	31,00	0,60	25,00	0,35	162,75		
	Parziale m² x cm					162,75		13.511,51
	Sommano m² x cm					1681,23	83,02	139.575,71
22 21.3.22 (M)	Preparazione per il risanamento tramite ricostituzione della malta copri ferro di strutture intelaiate ... essa con malta passivante; - energica spazzolatura e idrolavaggio in pressione per la pulitura della superficie d'intervento. per ogni m² d'intervento							
	Si stima il 30% della superficie rinforzata (Vedi voce numero 11 (m² 94,46))	94,46			0,30	28,34		
	Sommano mq					28,34	29,22	828,09
37 21.3.23 (M)	Fornitura, trasporto e posa in opera di malta strutturale reoplastica, tixotropica, bicomponente fib ... natura a rifiuto con acqua, con l'esclusione del trattamento delle eventuali armature ammalorate da compensarsi a parte. Per mq e per l cm di spessore							
	(Vedi voce numero 22 (mq 28,34))	28,34				28,34		
	Sommano mq					28,34	55,78	1.580,81
40	Risanamento di strutture intelaiate in cemento							
	A R I P O R T A R E							316.735,62

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							316.735,62
21.3.1.1 (M)	armato per ricostituzione della malta copri ferro con ... rro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m <sup>2</sup> d'intervento e per i primi 2 cm di spessore							
	Si stimano mq 250 da risanare	250,00				250,00		
	Sommano m <sup>2</sup>					250,00	105,42	26.355,00
	<b>AREA DI LAVORO 1 - CORPO A</b> <b>Rifiniture e ripristini</b>							
24 2.2.1.1 (M)	Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m <sup>3</sup> di sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore di 8 cm							
	(Vedi voce numero 1 (m <sup>2</sup> x cm 1480,2))	1480,20			0,10	148,02		
	Sommano m <sup>2</sup>					148,02	30,44	4.505,73
25 2.1.4 (M)	Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 3 ... e, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature.							
	(Vedi voce numero 2 (m <sup>3</sup> 46,68))	46,68				46,68		
	Sommano m <sup>3</sup>					46,68	226,39	10.567,89
26 5.1.10.1 (M)	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debo ... scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'interno degli edifici							
	(Vedi voce numero 4 (m <sup>2</sup> x cm 111,1))	111,10			0,20	22,22		
	Sommano m <sup>2</sup>					22,22	19,99	444,18
27 5.1.13.3 (M)	Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio di 1ª scelta del tipo Botticino, perlato di Sicilia p ... a regola d'arte; escluso il massetto di sottofondo, la levigatura e la lucidatura a piombo da compensarsi a parte. con elementi di dimensioni 30x60 cm							
	(Vedi voce numero 3 (m <sup>2</sup> 22,22))	22,22				22,22		
	Sommano m <sup>2</sup>					22,22	81,50	1.810,93
28 5.2.6.1	Fornitura e posa in opera di zocchetto in marmo lucidato del tipo Botticino, perlato di Sicilia, pr ... a							
	A R I P O R T A R E							360.419,35

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							360.419,35
(M)	compresa la boiacatura di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. con elementi di altezza 8 cm							
	<u>Per incamiciatura pilastri, cerchiatura pilastri e confinamento nodi</u>							
	Zocchetto - Piano Terra (Np=2*46)	92,00	0,60			55,20		
	Zocchetto - Piano Primo	130,00	0,60			78,00		
	Parziale m					133,20		2.473,52
	<u>Per Placcaggio Travi con FRP per Flessione</u>							
	Zocchetto - Piano Primo (Lu=0,75+5,05+4,50+4,20+4,20)	2,00	18,70			37,40		
	Parziale m					37,40		694,52
	Sommano m					170,60	18,57	3.168,04
29 12.3.4 (M)	Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm, compresa la stru ... la sigillatura dei giunti con garze a nastro e successiva rasatura degli stessi; e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.							
	(Vedi voce numero 6 (m² 30,4))	30,40				30,40		
	Sommano m²					30,40	39,94	1.214,18
30 9.1.1 (M)	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di r ... i verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	Tramezzi demoliti e ricostruiti (Vedi voce numero 24 (m² 148,02))	296,04				296,04		
	<u>Muratura demolita e ricostruita per incamiciatura Pilastri (si considera 60 cm di lunghezza)</u>							
	Piano Terra	20,00	0,60		2,70	32,40		
	Piano Primo	28,00	0,60		2,70	45,36		
	Parziale m²					373,80		8.739,45
	<u>Muratura demolita e ricostruita per cerchiatura Pilastri (si considera 60 cm di lunghezza)</u>							
	Piano Terra	12,00	0,60		2,70	19,44		
	Piano Primo	12,00	0,60		2,70	19,44		
	Parziale m²					38,88		909,02
	<u>Muratura demolita e ricostruita per confinamento Nodi con fibre di carbonio quadriassiali</u>							
	Primo Impalcato - Tompagno esterno da demolire = (60x60) cmq	48,00	0,60		0,60	17,28		
	Primo Impalcato - Tompagno interno da demolire = (60x60) cmq (Np=2*17)	34,00	0,60		0,60	12,24		
	Secondo Impalcato - Tompagno esterno da demolire = (60 x 60) cmq	25,00	0,60		0,60	9,00		
	Secondo Impalcato - Tompagno interno da demolire = (60 x 60) cmq (Np=2*12)	24,00	0,60		0,60	8,64		
	Parziale m²					47,16		1.102,60
	A R I P O R T A R E							364.801,57

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							364.801,57
	<u>Muratura demolita e ricostruita per placcaggio travi con FRP per flessione</u>							
	Piano Primo (Np=2*2)	4,00	5,30		2,70	57,24		
	A detrarre muratura demolita per incamiciatura e cerchiatura (Np=-2*4)	-8,00	0,60		2,70	-12,96		
	Parziale m²					44,28		1.035,27
	<u>Intonaco rimosso e ricostruito per incamiciatura pilastri - Piano Terra</u>							
	(Lu=0,96+0,46+0,96+0,46)	2,00	2,84		2,70	15,34		
	(Lu=0,76+0,46+0,76+0,46)	14,00	2,44		2,70	92,23		
	a detrarre tramezzi (Np=-29,00)	-29,00	0,10		2,70	-7,83		
	a detrarre muratura (Np=-12)	-12,00	0,30		2,70	-9,72		
	Nodo trave-pilasto 30x80 (Np=2*2) (Lu=0,58+0,08+0,08+0,08)	4,00	0,82		0,35	1,15		
	Nodo trave-pilasto 30x60 (Np=2*14) (Lu=0,38+0,08+0,08+0,08)	28,00	0,62		0,35	6,08		
	Parziale m²					97,25		2.273,71
	<u>Intonaco rimosso e ricostruito per incamiciatura pilastri - Piano Primo</u>							
	(Lu=0,96+0,46+0,96+0,46)	2,00	2,84		2,70	15,34		
	(Lu=0,66+0,46+0,66+0,46)	14,00	2,24		2,70	84,67		
	a detrarre tramezzi (Np=-29,00)	-29,00	0,10		2,70	-7,83		
	a detrarre muratura (Np=-14)	-14,00	0,30		2,70	-11,34		
	Nodo trave-pilasto 30x80 (Np=2*2) (Lu=0,58+0,08+0,08+0,08)	4,00	0,82		0,35	1,15		
	Nodo trave-pilasto 30x50 (Np=2*14) (Lu=0,28+0,08+0,08+0,08)	28,00	0,52		0,35	5,10		
	Parziale m²					87,09		2.036,16
	<u>Intonaco rimosso e ricostruito per cerchiatura pilastri - Piano Terra</u>							
	(Lu=0,60+0,30+0,60)	4,00	1,50		2,70	16,20		
	a detrarre muratura (Np=-10)	-10,00	0,30		2,70	-8,10		
	Parziale m²					8,10		189,38
	<u>Intonaco rimosso e ricostruito per cerchiatura pilastri - Piano Primo</u>							
	(Lu=0,50+0,30+0,50)	4,00	1,30		2,70	14,04		
	a detrarre muratura (Np=-10)	-10,00	0,30		2,70	-8,10		
	Parziale m²					5,94		138,88
	<u>Intonaco rimosso e ricostruito per confinamento Nodi con fibre di carbonio quadriassiali - Primo Impalcato</u>							
	Superficie interna inferiore pilastri lato 60 cm (escluso superficie compagno demoliti)	31,00	0,25		0,60	4,65		
	Superficie interna superiore pilastri lato 50 cm (escluso superficie compagno demoliti)	35,00	0,15		0,60	3,15		
	Superficie interna inferiore pilastri lato 30 cm (escluso superficie compagno demoliti)	5,00	0,30		0,60	0,90		
	Superficie interna superiore pilastri lato 30 cm (escluso superficie compagno demoliti)	4,00	0,30		0,60	0,72		
	Parziale m²					9,42		220,24
	<u>Intonaco rimosso e ricostruito per confinamento Nodi con fibre di carbonio quadriassiali - Secondo Impalcato</u>							
	Superficie interna inferiore pilastri lato 50 cm (escluso superficie compagno demoliti)	35,00	0,15		0,60	3,15		
	Superficie interna inferiore pilastri lato 30 cm (escluso superficie compagno demoliti)	4,00	0,30		0,60	0,72		
	Superficie interna travi	35,00	0,60		0,35	7,35		
	Parziale m²					11,22		262,32
	A R I P O R T A R E							364.801,57

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							364.801,57
	<u>Intonaco rimosso e ricostruito per rinforzo dei nodi - Primo impalcato</u>							
	Base inferiore	31,00	0,60	0,30		5,58		
	Base laterale 1	31,00	0,60		0,35	6,51		
	Base laterale 2	31,00	0,30		0,35	3,26		
	Parziale m <sup>2</sup>					15,35		358,88
	<u>Intonaco rimosso e ricostruito per Placcaggio Travi con FRP per Flessione</u>							
	Piano Terra (Lu=(6*6,70)+(2*3,00)+(2*5,30)) a detrarre tramezzi (Lu=-(6*6,70)-(2*5,30))		56,80	0,30		17,04		
			-50,80	0,10		-5,08		
	Parziale m <sup>2</sup>					11,96		279,63
	<u>Intonaco rimosso e ricostruito per Placcaggio Travi con FRP per Taglio</u>							
	Piano Terra - Per tre facce (La=0,35+0,30+0,35)	4,00	1,70	1,00		6,80		
	Piano Terra - Perdue facce (La=0,35+0,35) (Lu=(2*3,00)+(4*1,70))		12,80	0,70		8,96		
	Parziale m <sup>2</sup>					15,76		368,46
	Sommano m <sup>2</sup>					766,21	23,38	17.913,99
31 9.1.4 (M)	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calc ... ti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	(Vedi voce numero 30 (m <sup>2</sup> 766,21))	766,21				766,21		
	Sommano m <sup>2</sup>					766,21	12,62	9.669,57
32 11.1.1 (M)	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), ... ratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	(Vedi voce numero 30 (m <sup>2</sup> 766,21))	766,21				766,21		
	(Vedi voce numero 29 (m <sup>2</sup> 30,4))	30,40				30,40		
	Sommano m <sup>2</sup>					796,61	5,89	4.692,03
33 9.1.7 (M)	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un prim ... i verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	<u>Muratura demolita e ricostruita per incamiciatura Pilastrì (si considera 60 cm di lunghezza)</u>							
	Piano Terra	4,00	0,60		2,70	6,48		
	Parziale m <sup>2</sup>					6,48		173,28
	<u>Muratura demolita e ricostruita per cerchiatura Pilastrì (si considera 60 cm di lunghezza)</u>							
	Piano Terra	8,00	0,60		2,70	12,96		
	A R I P O R T A R E							397.077,16

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							397.077,16
	Piano Primo Parziale m <sup>2</sup> <u>Muratura demolita e ricostruita per confinamento</u> <u>Nodi con fibre di carbonio quadriassiali</u>	8,00	0,60		2,70	12,96		693,10
	Primo Impalcato - Tompagno esterno da demolire = (60x60) cmq Secondo Impalcato - Tompagno esterno da demolire = (60 x 60) cmq Parziale m <sup>2</sup> <u>Intonaco rimosso e ricostruito per cerchiatura pilastri</u>	48,00	0,60		0,60	17,28		
	Piano Terra Piano Primo Parziale m <sup>2</sup> <u>Intonaco rimosso e ricostruito per confinamento</u> <u>Nodi con fibre di carbonio quadriassiali - Primo Impalcato</u>	25,00	0,60		0,60	9,00		
	Superficie esterna travi e pilastri - Superficie di intervento 1.25 mq (Np=16*1,25) Superficie esterna pilastri circolari (Lu=2*3,14*0,25) Superficie esterna inferiore pilastri lato 60 cm (escluso superficie tompagno demoliti) Superficie esterna superiore pilastri lato 50 cm (escluso superficie tompagno demoliti) Superficie esterna inferiore pilastri lato 30 cm (escluso superficie tompagno demoliti) Superficie esterna superiore pilastri lato 30 cm (escluso superficie tompagno demoliti) Parziale m <sup>2</sup> <u>Intonaco rimosso e ricostruito per confinamento</u> <u>Nodi con fibre di carbonio quadriassiali - Secondo Impalcato</u>					26,28		702,73
	Superficie esterna travi e pilastri - Superficie di intervento 1.10 mq (Np=16*1,10) Superficie esterna inferiore pilastri lato 50 cm (escluso superficie tompagno demoliti) Superficie esterna inferiore pilastri lato 30 cm (escluso superficie tompagno demoliti) Parziale m <sup>2</sup> <u>Intonaco rimosso e ricostruito per Placcaggio Travi con FRP per Taglio</u>	4,00	0,30		2,70	3,24		
	Piano Terra (La=0,35+0,30+0,35) Parziale m <sup>2</sup> <u>Per Risanamento delle parti ammalorate</u> (Vedi voce numero 40 (m <sup>2</sup> 250)) Parziale m <sup>2</sup> Sommano m <sup>2</sup>	4,00	0,30		2,70	3,24		173,28
						6,48		
		20,00				20,00		
		2,00	1,57		0,60	1,88		
		31,00	0,25		0,60	4,65		
		35,00	0,15		0,60	3,15		
		5,00	0,30		0,60	0,90		
		4,00	0,30		0,60	0,72		
						31,30		836,96
		17,60				17,60		
		35,00	0,15		0,60	3,15		
		4,00	0,30		0,60	0,72		
						21,47		574,10
		2,00	1,70	1,00		3,40		
						3,40		90,92
		250,00				250,00		
						250,00		6.685,00
						371,33	26,74	9.929,36
34 9.1.9.2 (M)	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con malta di rivestimento monostrato colo ... 'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori forti per 1 cm di spessore  (Vedi voce numero 33 (m <sup>2</sup> 371,33)) Sommano m <sup>2</sup>	371,33				371,33		
						371,33	30,45	11.307,00
	A R I P O R T A R E							418.313,52

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							418.313,52
35 11.2.1 (M)	Tinteggiatura per esterni con pittura a base di silicati di potassio, di elevata permeabilità al vapore e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.  (Vedi voce numero 33 (m² 371,33)) Sommano m²	371,33				371,33 371,33	8,37	3.108,03
36 15.4.13.2 (M)	Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari per il fissaggio, eventuale, pezzi speciali quali curve, angoli ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro da 100 mm  (Vedi voce numero 7 (m 54)) Sommano m	54,00				54,00 54,00	34,07	1.839,78
38 8.1.3.3 (M)	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 ... o battente o anta anche scorrevole. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,7 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon  <u>Per confinamento Nodi con fibre di carbonio quadriassiali</u>  Finestre locali wc - Piano Terra Porte esterne - Piano Terra Finestre locali wc - Piano Primo  Parziale m² Sommano m²	2,00 2,00 3,00	0,90 3,00 0,90		0,90 2,70 0,90	1,62 16,20 2,43 20,25 20,25	523,54	10.601,68 10.601,69
39 8.1.15.3 (M)	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo monoblocco realizzati con profili estrusi di ... o battente o anta anche scorrevole. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,7 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon  <u>Per confinamento Nodi con fibre di carbonio quadriassiali</u>  Infissi esterni (finestre + cassetto) - Piano Terra (Al=1,80+0,30) Infissi esterni (finestre + cassetto) - Piano Primo (Al=1,80+0,30) Finestra sala bidelli - Piano Primo (Al=1,35+0,30)  Parziale m² Sommano m²	3,00 3,00	1,80 1,80 2,70		2,10 2,10 1,65	11,34 11,34 4,46 27,14 27,14	613,77	16.657,71 16.657,72
41	Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6,							
	A R I P O R T A R E							450.520,74

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							450.520,74
8.4.5 (M)	8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 8.1.15, 8.2.1, 8.2.2, 8. ... sicurezza 6/7 - 16 - 8/9 in sostituzione del vetro previsto negli articoli sopra specificati e applicato alla misura netta dei vetri da porre in opera.  (Vedi voce numero 38 (m² 20,25)) (Vedi voce numero 39 (m² 27,14))  Sommano m²	20,25 27,14				20,25 27,14 47,39	67,05	3.177,50
42 8.3.9 (M)	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore fin ... coraggio, serratura con chiave ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave.  <u>Per incamiciauturo Pilastri</u>  Porte interne - Piano Terra Porte interne - Piano Primo  Parziale m² Sommano m²	4,00 9,00 3,00		1,20 1,20 0,80	2,10 2,10 2,10	10,08 22,68 5,04 37,80 37,80	520,65	19.680,57 19.680,57
43 12.1.3 (M)	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello sp ... cordo con le pareti per una altezza minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  Per ripristino guaina bituminosa a seguito della realizzazione foro per getto Secondo Impalcato  Sommano m²	16,00	0,30	0,30		1,44 1,44	19,19	27,63
44 A.P.2 (M)	Smontaggio e rimontaggio dell'impianto elettrico, costituito da corpi illuminanti, punti presa, punt ... essere restituito funzionante e con i relativi certificati di conformità (forniti dall'impresa esecutrice) in modo da essere collaudabile. - CORPO A  Sommano cad	1,00				1,00 1,00	26.628,04	26.628,04
45 A.P.3 (M)	Smontaggio e rimontaggio delle tubazioni dell'impianto idrico-termico-sanitario e antincendio previo ... à essere restituito funzionante e con i relativi certificati di conformità (forniti dall'impresa esecutrice) in modo da essere collaudabile. - CORPO A	1,00				1,00		
	A R I P O R T A R E							500.034,48

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							500.034,48
	Sommano cad					1,00	11.256,11	11.256,11
	<b>AREA DI LAVORO 2 - CORPO B</b> <b>Demolizioni e dismissioni</b>							
46 21.1.4 (M)	Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  <u>Per confinamento Nodi con fibre di carbonio quadriassiali</u>  Primo Impalcato - Tramezzo interno da demolire = (60 x 60) cmq  Parziale m² x cm Sommano m² x cm	7,00	0,60	10,00	0,60	25,20 ----- 25,20 ----- 25,20	1,02	25,70 ----- 25,70
47 21.1.5.1 (M)	Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico  <u>Per confinamento Nodi con fibre di carbonio quadriassiali</u>  Primo Impalcato - Tompagno esterno da demolire = (60x60) cmq  Parziale m³ Sommano m³	28,00	0,60	0,35	0,60	3,53 ----- 3,53 ----- 3,53	291,02	1.027,30 ----- 1.027,30
48 21.1.11 (M)	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  <u>Per confinamento Nodi con fibre di carbonio quadriassiali - Primo Impalcato</u>  Superficie esterna travi e pilastri - Superficie di intervento 1.30 mq (Np=14*1,30) Superficie interna superiore pilastri lato 50 cm (escluso superficie tompagno demoliti) Superficie interna travi  Parziale m² x cm Sommano m² x cm	18,20 14,00 28,00	0,50 0,70	3,00 3,00	0,60 0,35	54,60 12,60 20,58 ----- 87,78 ----- 87,78	4,07	357,26 ----- 357,26
49 21.1.23 (M)	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.							
	A R I P O R T A R E							512.700,85

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							512.700,85
	<u>Pluviali</u>							
	N. 4 pluviali per 5 m di altezza	4,00			5,00	20,00		
	Parziale m					20,00		86,80
	<u>Altre tubazioni</u>							
	60 metri di tubazione gas		60,00			60,00		
	10 metri canalina		10,00			10,00		
	4 metri canna fumaria corpo B lato nord-est		4,00			4,00		
	Parziale m					74,00		321,16
	Sommano m					94,00	4,34	407,96
66 21.1.25 (M)	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del com ... imetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.							
	(Vedi voce numero 46 (m² x cm 25,2)) (La=0,1/10)	25,20		0,01		0,25		
	(Vedi voce numero 47 (m³ 3,53))	3,53				3,53		
	(Vedi voce numero 48 (m² x cm 87,78)) (La=0,03/3)	87,78		0,01		0,88		
	(Vedi voce numero 49 (m 94))	94,00		0,10	0,10	0,94		
	Sommano m³					5,60	38,71	216,78
	<b>AREA DI LAVORO 2 - CORPO B</b> <b>Interventi strutturali</b>							
50 21.3.14.1 (M)	Fornitura, trasporto e applicazione di sistema per riparazione e adeguamento statico di strutture in ... e della malta e quanto altro occorra per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. di peso pari a 380 g/m² - per uno strato di fibre di carbonio							
	<u>Per confinamento Nodi con fibre di carbonio quadriassiali - Primo Impalcato</u>							
	Superficie Travi (Np=2*14) (Lu=0,60+0,30+0,35)	28,00	1,25	0,50		17,50		
	Nodo centrale	14,00	0,50	0,60		4,20		
	Si considera un incremento del 30% per le sovrapposizioni nel nodo centrale (Np=0,30*4,20)	1,26				1,26		
	Superficie inferiore Pilastri (Lu=0,30+0,50+0,30+0,50+0,25)	14,00	1,85	0,40		10,36		
	Parziale m²					33,32		18.083,10
	Sommano m²					33,32	542,71	18.083,10
51 21.3.15 (M)	Fornitura e posa in opera di ancoraggi fra rinforzi strutturali in materiale composito e materiale d ... ro occorra per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Lunghezza massima connettore fino a 40 cm e con diametro compreso fra gli 8 e i 12 mm..							
	Primo impalcato per confinamento Nodi con fibre di carbonio quadriassiali (Np=14*3)	42,00	0,40			16,80		
	A R I P O R T A R E							531.408,69

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							531.408,69
	Sommano m					16,80	111,67	1.876,06
52 21.3.22 (M)	Preparazione per il risanamento tramite ricostituzione della malta copri ferro di strutture intelaiate ... essa con malta passivante; - energica spazzolatura e idrolavaggio in pressione per la pulitura della superficie d'intervento. per ogni m² d'intervento							
	Si stima il 30% della superficie rinforzata (Vedi voce numero 50 (m² 33,32))	33,32			0,30	10,00		
	Sommano mq					10,00	29,22	292,20
53 21.3.23 (M)	Fornitura, trasporto e posa in opera di malta strutturale reoplastica, tixotropica, bicomponente fib ... natura a rifiuto con acqua, con l'esclusione del trattamento delle eventuali armature ammalorate da compensarsi a parte. Per mq e per 1 cm di spessore							
	(Vedi voce numero 52 (mq 10))	10,00				10,00		
	Sommano mq					10,00	55,78	557,80
54 21.3.1.1 (M)	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con ... rro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m² d'intervento e per i primi 2 cm di spessore							
	Si stimano mq 130 da risanare	120,00				120,00		
	Sommano m²					120,00	105,42	12.650,40
	<b>AREA DI LAVORO 2 - CORPO B</b> <b>Rifiniture e ripristini</b>							
55 2.2.1.1 (M)	Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m³ di sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore di 8 cm							
	(Vedi voce numero 46 (m² x cm 25,2))	25,20			0,10	2,52		
	Sommano m²					2,52	30,44	76,71
56 2.1.4 (M)	Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 3 ... e, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature.							
	A R I P O R T A R E							546.861,86

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							546.861,86
	(Vedi voce numero 47 (m³ 3,53)) Sommano m³	3,53				3,53		
						3,53	226,39	799,16
57 9.1.1 (M)	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di r ... i verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	Tramezzi demoliti e ricostruiti (Vedi voce numero 55 (m² 2,52)) <u>Muratura demolita e ricostruita per confinamento Nodi con fibre di carbonio quadriassiali</u>	5,04				5,04		
	Primo Impalcato - Tompagno esterno da demolire = (60 x 60) cmq Parziale m²	28,00	0,60		0,60	10,08		
	<u>Intonaco rimosso e ricostruito per confinamento Nodi con fibre di carbonio quadriassiali - Primo Impalcato</u>					15,12		353,51
	Superficie interna superiore pilastri lato 50 cm (escluso superficie tompagno demoliti)	14,00	0,50		0,60	4,20		
	Superficie interna travi Parziale m²	28,00	0,70		0,35	6,86		
	Sommano m²					11,06		258,59
						26,18	23,38	612,09
58 9.1.4 (M)	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calc ... ti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	(Vedi voce numero 57 (m² 26,18)) Sommano m²	26,18				26,18		
						26,18	12,62	330,39
59 11.1.1 (M)	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), ... ratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	(Vedi voce numero 57 (m² 26,18)) Sommano m²	26,18				26,18		
						26,18	5,89	154,20
60 9.1.7 (M)	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un prim ... i verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	<u>Muratura demolita e ricostruita per confinamento Nodi con fibre di carbonio quadriassiali</u>							
	A R I P O R T A R E							548.757,70

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							548.757,70
	Primo Impalcato - Tompagno esterno da demolire = (60 x 60) cmq Parziale m <sup>2</sup>	28,00	0,60		0,60	10,08		
	<u>Intonaco rimosso e ricostruito per confinamento</u> <u>Nodi con fibre di carbonio quadriassiali - Primo Impalcato</u>					10,08		269,54
	Superficie esterna travi e pilastri - Superficie di intervento 1.30 mq (Np=14*1,30)	18,20				18,20		
	Superficie interna superiore pilastri lato 50 cm (escluso superficie tompagno demoliti) Parziale m <sup>2</sup>	14,00	0,50		0,60	4,20		
	<u>Per Risanamento delle parti ammalorate</u>					22,40		598,98
	(Vedi voce numero 54 (m <sup>2</sup> 120)) Parziale m <sup>2</sup>	120,00				120,00		3.208,80
	Sommano m <sup>2</sup>					152,48	26,74	4.077,32
61 9.1.9.2 (M)	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con malta di rivestimento monostrato colo ... 'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori forti per 1 cm di spessore							
	(Vedi voce numero 60 (m <sup>2</sup> 152,48)) Sommano m <sup>2</sup>	152,48				152,48		
						152,48	30,45	4.643,02
62 11.2.1 (M)	Tinteggiatura per esterni con pittura a base di silicati di potassio, di elevata permeabilità al vap ... ratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	(Vedi voce numero 60 (m <sup>2</sup> 152,48)) Sommano m <sup>2</sup>	152,48				152,48		
						152,48	8,37	1.276,26
63 15.4.13.2 (M)	Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari per il fissaggio, ev ... nte, pezzi speciali quali curve, angoli ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro da 100 mm							
	N. 4 pluviali da 5 m di altezza Sommano m	4,00			5,00	20,00		
						20,00	34,07	681,40
64 A.P.4 (M)	Smontaggio e rimontaggio dell'impianto elettrico, costituito da corpi illuminanti, punti presa, punt ... essere restituito funzionante e con i relativi certificati di conformità (forniti dall'impresa esecutrice) in modo da essere collaudabile. - CORPO B							
		1,00				1,00		
	A R I P O R T A R E							559.435,70

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							559.435,70
	Sommano cad					1,00	13.314,03	13.314,03
65 A.P.5 (M)	Smontaggio e rimontaggio delle tubazioni dell'impianto idrico-termico-sanitario e antincendio previo ... à essere restituito funzionante e con i relativi certificati di conformità (forniti dall'impresa esecutrice) in modo da essere collaudabile. - CORPO B							
	Sommano cad	1,00				1,00		
						1,00	5.938,80	5.938,80
	<b>T O T A L E</b>							<b>578.688,53</b>